



COMUNE DI CUNEVO

PROVINCIA DI TRENTO



PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2013

PRIMA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n.1 dd. 29.07.2013

SECONDA ADOZIONE: Delibera del Commissario ad acta n. dd.

Il Segretario Comunale

Il Commissario ad acta

Il Redattore

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROV. DI TRENTO
--
dott. arch. WALTER DALPIAZ
ISCRIZIONE ALBO N° 648


NORME DI ATTUAZIONE

10.02.2014

STUDIO TECNICO ASSOCIATO D'ARCHITETTURA

dott. arch. WALTER DALPIAZ

dott. arch. AGNESE ZADRA



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - NATURA E SCOPI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DURATA ED EFFETTI DEL PRG.....	4
Art. 1 - Oggetto delle norme.....	4
Art. 1bis - Durata ed effetti del Piano regolatore generale	4
Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori	4
TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA.....	5
CAPO I - DEFINIZIONE ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI ...	5
Art. 3 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.....	5
Art. 3.bis - Disposizioni in materia di distanze - disposizioni generali.....	6
Art. 4 – Asservimento delle aree alle costruzioni.....	31
CAPO II - NORME RELATIVE ALLE AREE.....	32
Art. 5 - Prescrizioni generali.....	32
Art. 6 - Caratteristiche edilizie delle aree	32
Art. 7 – Le destinazioni d’uso ed i vincoli del territorio comunale	32
Art. 8 - Insediamenti ed elementi storici	33
Art. 9 - Aree per insediamenti residenziali.....	43
<i>Art. 9.1 - Area residenziale di completamento B1</i>	<i>46</i>
<i>Art. 9.2 - Area residenziale di nuova espansione C1</i>	<i>47</i>
<i>Art. 9.3 – Area a verde privato e di rispetto</i>	<i>47</i>
Art. 10 - Aree produttive del settore secondario commerciali e terziarie.....	48
<i>Art. 10.1 - Area produttiva del settore secondario di livello locale L</i>	<i>48</i>
<i>Art. 10.2 - Area di servizio stradale</i>	<i>49</i>
Art. 11 - Aree per attività Agro-Silvo-Pastorali	49
<i>Art. 11.1 - Area agricola di pregio</i>	<i>50</i>
<i>Art. 11.2 - Area Agricola</i>	<i>51</i>
<i>Art. 11.3 - Area a bosco</i>	<i>53</i>
<i>Art. 11.4 - Area per impianti zootecnici.....</i>	<i>53</i>
<i>Art. 11.5 - Area magazzino prodotti agricoli.....</i>	<i>54</i>
Art. 12 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	55
<i>Art. 12.1 - Area civile amministrativa per attrezzature pubbliche caAP</i>	<i>55</i>
<i>Art. 12.2 - Area sportiva all’aperto s</i>	<i>56</i>
<i>Art. 12.3 – Piazzola elicottero.....</i>	<i>56</i>
<i>Art. 12.4 - Area a verde pubblico attrezzato VA</i>	<i>56</i>
<i>Art. 12.5 - Area per parcheggio pubblico P.....</i>	<i>57</i>
<i>Art. 12.6 - Area cimiteriale c</i>	<i>57</i>
Art 13 - Aree per la mobilità	57
<i>Art. 13.1 - Strade.....</i>	<i>57</i>
Art. 14 – Aree a parco naturale – Parco Naturale Adamello - Brenta	61
Art. 15 - I vincoli sul territorio	61
<i>Art. 15.1 - Aree a vincolo geologico</i>	<i>62</i>

<i>Art. 15.2 - Aree di protezione stradale</i>	62
<i>Art. 15.3 - Aree di protezione cimiteriale</i>	64
<i>Art. 15.4 - Aree di tutela ambientale</i>	66
<i>Art. 15.5 - Aree di protezione dei laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto</i>	66
<i>Art. 15.6 - Siti d'importanza comunitaria SIC e zone della rete europea "Natura 2000" ZPS</i>	67
<i>Art. 15.7 – Aree di tutela archeologica</i>	67
<i>Art. 15.8 - Manufatti di interesse storico culturale</i>	68
<i>Art. 15.9 – Elettrodotti -Aree di protezione dagli elettrodotti</i>	69
Art. 16 – Piani attuativi	70
Art. 17 – Prescrizioni generali di tutela ambientale	70
<i>Art. 17.1 - Nuova edificazione all'interno delle aree perimetrate</i>	70
<i>Art. 17.2 - Coperture</i>	70
<i>Art. 17.3 - Intonaci</i>	71
<i>Art. 17.4 - Finestre</i>	72
<i>Art. 17.5 – Porte. Portoni, anditi, vetrine</i>	72
<i>Art. 17.6 – Tamponamenti in legno</i>	73
<i>Art. 17.7 – Balconi , ballatoi, scale</i>	73
<i>Art. 17.8 - Ascensori</i>	74
<i>Art. 17.9 – Elementi di pregio esterni ed interni</i>	74
<i>Art. 17.10 – Elementi di arredo urbano e sistemazioni esterne</i>	74
<i>Art. 17.11 – Muri e recinzioni</i>	74
<i>Art. 17.12 - Pavimentazioni</i>	74
<i>Art. 17.13 – Fontane e lavatoi</i>	75
<i>Art. 17.14 - Illuminazione</i>	75
<i>Art. 17.15 – Elementi puntuali</i>	75
<i>Art. 17.16 - Verde</i>	75
<i>Art. 17.17 – Viabilità pedonale</i>	76
<i>Art. 17.18 – Viabilità veicolare</i>	76
<i>Art. 17.19 – Parcheggi pubblici</i>	76
<i>Art. 17.20 – Parcheggi privati</i>	76
<i>Art. 17.21 – Interventi sugli spazi liberi</i>	77
<i>Art. 17.22- Spazi pubblici</i>	77
<i>Art. 17.23 – Spazi privati</i>	77
<i>Art. 17.24 – Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi</i>	78
<i>Art. 17.25 – Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici</i>	78
<i>Art. 17.26 – Manufatti accessori</i>	79
<i>Art. 17.27 – Schemi Tipologici – manufatti accessori</i>	80
Art. 18 - Varianti periodiche	82
Art. 19 - Deroghe	82
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	82
Art. 20 Disciplina del settore commerciale	82
<i>Art. 20.1 Esercizi di vendita e definizioni</i>	82
<i>Art. 20.2 Localizzazione delle strutture commerciali</i>	83
<i>Art. 20.3 Attività commerciale nelle aree produttive del settore e secondario</i>	84

<i>Art. 20.4 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli</i>	84
<i>Art. 20.5 Attività commerciali all'ingrosso</i>	85
<i>Art. 20.6 Spazi di parcheggio</i>	85
<i>Art. 20.7 Altre disposizioni</i>	87
<i>Art. 20.8 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti</i>	87
<i>Art. 20.9 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800</i>	88
<i>Art. 20.10 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita esistenti</i>	88
<i>Art. 20.11 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare</i>	89
<i>Art. 20.12 Valutazione di impatto ambientale</i>	90
<i>Art. 20.13 Disposizioni finali</i>	90

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NATURA E SCOPI DELLE NORME DI ATTUAZIONE DURATA ED EFFETTI DEL PRG

Art. 1 - Oggetto delle norme

Le presenti Norme di Attuazione sono uno degli elementi fondamentali che costituiscono il PRG e determinano le modalità d'uso del territorio del Comune di Cunevo nel rispetto delle legge urbanistica provinciale, del PUP e delle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 1bis - Durata ed effetti del Piano regolatore generale

Il PRG ha valore a tempo indeterminato fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di cui all'art. 52 della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008). In particolare le previsioni concernenti aree specificatamente destinate a insediamento, cessano di avere efficacia se entro il termine di dieci anni dalla data di approvazione di questa variante al piano regolatore generale, non è stato presentato il piano attuativo, se richiesto, o la domanda di concessione edilizia o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per la realizzazione degli interventi.

Il P.R.G. interessa l'intero territorio comunale e le presenti Norme di Attuazione definiscono le modalità d'intervento e di trasformazione o conservazione del territorio suddiviso per aree omogenee.

Art. 2 - Responsabilità dei committenti, dei progettisti, direttori e degli assuntori dei lavori, requisiti dei progettisti e dei direttori dei lavori

1. L'osservanza delle presenti Norme di Attuazione non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione edilizia, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
2. I progettisti e i direttori dei lavori devono essere, nell'ambito delle rispettive competenze, iscritti ai rispettivi albi professionali. Gli assuntori dei lavori devono inoltre essere in regola con gli obblighi loro spettanti anche in materia di contribuzione (DURC).
3. Il Sindaco deferisce ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttore dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti o al progetto approvato.

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO I - DEFINIZIONE ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI

PARTICOLARI

Art. 3 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, si assumono le disposizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e ss. mm. che per comodità d'uso si riportano integralmente di seguito.

ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2023,

DI DATA 3 SETTEMBRE 2010

(con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013)

Art. 1 Disposizioni generali.

1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2 Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione.

1. Definizioni generali:

- a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis), i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.
- b) Destinazione d'uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Rimane ferma la disciplina speciale dei cambi d'uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il calcolo del contributo di concessione. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
 - 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;
 - 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).
- c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;
- c bis) Fabbricato pertinenziale: è il manufatto accessorio al servizio durevole di un edificio principale, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque avente un volume non superiore al 20 per cento del predetto edificio;
- d) Fronte o facciata: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.
- e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio. Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.
- f) Piano di spiccatto: è la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie in base ad adeguate motivazioni in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato;

- g) Sedime: è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;
- h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.
2. Grandezze, simboli e misure:
- a) Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata fra il piano di spiccatto e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le iscriva totalmente;
- b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale;
- c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.
- d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall'articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative.
- e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale.
- f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.
- g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;
- h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità
- i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani interrati, dei sottotetti privi dei requisiti di altezza richiesti per l'abitabilità, dei porticati al piano terreno e dei balconi - anche se rientranti - purché aperti su almeno un lato nonché dei vani scala esterni aperti ;
- k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisorii dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni;
- l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio; non costituiscono volume le rientranze degli edifici nonché i balconi sostenuti da pilastri o tiranti ;
- m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato.
- n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccatto.

Art. 3.bis - Disposizioni in materia di distanze - disposizioni generali

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono le disposizioni di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e ss. mm., con le specificazioni di cui al comma 2 e fatte salve le variazioni di cui ai commi 3 e 4 rispetto alla norma provinciale.

2. Al fine di un'univoca equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto alla classificazione delle aree del D.M. n. 1444, di data 2 aprile 1968, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del medesimo Allegato 2 di cui al comma 1, valgono le seguenti disposizioni:

D.M. n. 1444/1968	Piano regolatore generale	Riferimento alle Norme di attuazione del PRG
<i>Zone A</i>	<i>Insedimenti ed elementi storici e insediamenti storici isolati</i>	<i>art. 8</i>
<i>Zone B</i>	<i>Aree per insediamenti residenziali esistenti e di completamento</i>	<i>art. 9</i>
<i>Zone C</i>	<i>Aree per insediamenti di riqualificazione e di nuova espansione</i>	<i>art. 9</i>
<i>Zone D</i>	<i>Area produttiva del settore secondario di livello locale L</i>	<i>art. 10</i>
	<i>Area di servizio stradale</i>	<i>art. 10</i>
<i>Zone E</i>	<i>Aree per attività agro-silvo-pastorali</i>	<i>art. 11</i>
<i>Zone F</i>	<i>Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale</i>	<i>art. 12</i>

3. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi del settore secondario commerciali e terziari, – corrispondenti alle zone D – la distanza di cui all'art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale, è stabilita in m 10,00 (anziché m 6,00) ferme restando le modalità applicative di cui al medesimo articolo. Di conseguenza anche la distanza di cui all'art. 8 Distanze degli edifici dai confini comma 3 del medesimo Allegato 2, è stabilita in m 5,00 (anziché m 3,00).
4. La dimensione in altezza dei terrapieni artificiali di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale, è stabilita in m 1,00 (anziché m 1,50). L'altezza dei muri liberi di cui al comma 1, lett. b), punto 1) del medesimo art. 10, è fissata in m 0,60 (anziché m 3,00).
5. Il punto 2) della lett. b), del comma 1 del medesimo articolo 10 è così riformulato: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i m. 0.60 (anziché m. 3,00)
6. Per comodità d'uso, si riportano integralmente di seguito le disposizioni provinciali di cui [all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010](#) con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 [e ss. mm. complete delle modifiche di cui ai commi 3 e 4.](#)

ALLEGATO 2 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2023,
DI DATA 3 SETTEMBRE 2010

(con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013)

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente articolo, a termini dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:
 - a) distanze minime tra edifici;
 - b) distanze minime degli edifici dai confini;
 - c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.
 2. Per i fini di cui al comma 1, il presente articolo definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.
 3. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.
 4. In materia di distanza dalle strade vedi art. 13 N.d.A.
- 4 bis. Le disposizioni di questo allegato non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi. Le disposizioni di questo comma prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, a termini dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale.

Art. 2 Criteri di misurazione delle distanze

1. Fermo restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m.
Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.
4. Per i fini di cui al presente capitolo, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni.
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 3 Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.
4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo.
5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) primo periodo.

Art. 4 Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 10,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a).
2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5 Distanze tra edifici da applicare in altre aree

1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;
 - b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della D.G.P. n. 2023 (3 settembre 2010) si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;
 - c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1. c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 6 Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 7 Distanze da applicare per i manufatti accessori

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 7 bis Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 8 Distanze degli edifici dai confini

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato,

purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e all'articolo 7 bis, comma 1, lettere b) e c).;
 - b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti. In tal caso, per la realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dall'edificio sopraelevato e dai confini sono determinate con riferimento all'altezza dell'edificio prima della sua sopraelevazione.
 - d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di 5.00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4.
4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.
5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
6. Per gli interventi di cui all'articolo 7bis, comma 1, lettera a) e art. 3, comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.
7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

Art. 9 Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano:
 - a) *terrapieni artificiali*, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
 - b) *muri liberi*, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
 - c) *muri di sostegno*, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.
3. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque

meteoriche o di infiltrazione.

4. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10 Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:
 - a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,00 m;
 - b) muri liberi:
 - 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 0,60 m;
 - 2) devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 0,60 m
 - c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

Art. 11 Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:
 - a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spicco dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
 - b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spicco con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spicco è superiore a 3,00 m.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spicco dell'edificio non è superiore a 1,00 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spicco dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
 - c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spicco con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spicco è superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spicco dell'edificio non è superiore a 1,50 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spicco

dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3,00 m.;

c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 12

Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 11.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare :
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto non è superiore a 3,00 m.
 - b) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 3,00 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è superiore a 3,00 m.
4. Si applica il comma 4 dell'articolo 11.”



7. A titolo indicativo, di seguito sono riportati gli **schemi grafici** per illustrare meglio i contenuti di cui all'art. 2 dell'Allegato 1 e dell' **Allegato 2** della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 con le modifiche introdotte dai DGP n. 1427 di data 1° luglio 2011, n. 1553 di data 26 luglio 2013 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 e ss.mm. completi delle modifiche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 3 bis delle presenti norme di attuazione.

Le disposizioni dell'allegato 2 non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi.

Art. 2

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE

comma 2, lettera a)






TABELLA 2

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011

Allegato 2 *Disposizioni provinciali in materia di distanze.*

Art. 2, comma 1 e Art. 8, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza;




TABELLA 3

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.
Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 2 - Distanze tra edifici





TABELLA 4

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 2 - Aggetti



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche

TABELLA 5









<div> <div>1 EDIFICI ESISTENTI</div>   </div>	<div> <div>2 EDIFICI NUOVI</div>   </div>	<div> <div>1 EDIFICI ESISTENTI</div> <div>Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico NON sono computate né ai fini delle distanze né delle altezze.</div> </div> <div> <div>2 EDIFICI NUOVI</div> <div>Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate solo ai fini delle distanze e non delle altezze.</div> </div> <div> <div>Isolazione computata</div> <div>Isolazione non computata</div> </div>
--	--	--

TABELLA 6

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 7bis, comma 1, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) e in tutte le altre zone


<p>Zone A - Ricostruzione fuori dal sedime originario. - Art.7bis, comma 1, lett. a)</p> 	<p>Tutte le zone eccetto zone A - Ricostruzione fuori sedime originario - Art. 7bis, comma 1, lett. a).</p> 
	<div data-bbox="893 369 1005 716"> <p>se $H > ml\ 10,00$ $D = 10,00 + \frac{H_{max} - 10,00}{2}$</p> </div> 

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 7bis, comma 1, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime in tutte le zone

TABELLA 7



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

TABELLA 8

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 5, comma 1, lett. b) e Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti




TABELLA 9

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010, integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 *Disposizioni provinciali in materia di distanze.*

Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione

PER LA SOPRAELEVAZIONE **NON** E' RICHiesto IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

Caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza inferiore a ml. 10,00 o inferiore a quella prescritta dal PRG.
L'eventuale edificazione sul fondo finitimo non viene penalizzata.




TABELLA 10


Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010 integrata con deliberazione n. 1427 del 1 luglio 2011.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Inapplicabilità dell'art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) con penalizzazione

PER LA SOPRAELEVAZIONE E' RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

ESEMPIO: caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza maggiore di ml. 10,00 o maggiore di quella prevista dal PRG.
La maggiore altezza determina una penalizzazione sul fondo finitimo.




SCHEMI ESEMPLIFICATIVI ARTICOLI 10, 11, 12

Art. 10


DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

terrapieni artificiali
comma 1, lettera a)




Art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 1




muri liberi
comma 1, lettera b), numero 2




Art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri di sostegno
comma 1, lettera c)




Art. 11
DISTANZE DALLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENTI ARTIFICIALI,
DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

terrapieni artificiali
 comma 1, lettere a) e b)
 e art. 12 comma 1




muri liberi
 comma 2, lettere a) b) e c)




Art. 11
DISTANZE DALLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENTI ARTIFICIALI,
DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri di sostegno
 comma 3, lettere a) b) e c)




intercapedini
 comma 4




Art. 12
DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENTI ARTIFICIALI,
DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri liberi
comma 2, lettere a) e b)



muri di sostegno o pareti di scavo
comma 3, lettere a) e b)



Art. 4 – Asservimento delle aree alle costruzioni

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
2. Pertanto, ogni qualvolta, ai fini di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.
3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, anche in quelle con diversa destinazione urbanistica, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
4. Tutti gli edifici nell'ambito del comune di Cunevo non assoggettati a particolare tipologia di intervento possono essere demoliti e ricostruiti mantenendo il volume attuale o nel rispetto delle norme di zona.
Tale disposizione non si applica agli immobili ubicati in zona a servizi pubblici.

CAPO II - NORME RELATIVE ALLE AREE

Art. 5 - Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle aree espressamente indicate dal Piano Regolatore Generale, conformemente alla destinazione d'uso e con le caratteristiche stabilite dalle norme delle presenti Norme di Attuazione.
2. Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alla disposizione delle presenti Norme di Attuazione, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.

Art. 6 - Caratteristiche edilizie delle aree

Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse aree, in relazione alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la cartografia del Piano Regolatore Generale, e secondo le indicazioni della legenda allegata alla documentazione cartografica.

Art. 7 – Le destinazioni d'uso ed i vincoli del territorio comunale

1. Il PRG definisce i suoi contenuti attraverso l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree in cui è suddiviso il territorio. Le aree sono rappresentate nella cartografia 1:2000 e sono le seguenti.

a. Insediamenti ed elementi storici (art. 8)

- Insediamento storico
- Insediamento storico isolato

b. Aree per insediamenti residenziali (art. 9)

- area residenziale di completamento B1
- area residenziale di nuova espansione C1
- area a verde privato

e. Aree produttive del settore secondario commerciali e terziarie (art. 10)

- area produttiva del settore secondario di livello locale
- area di servizio viabilistico

f. Aree per attività agro-silvo-pastorali: (art. 11)

- area agricola di pregio
- area agricola
- area a bosco
- area per impianti zootecnici
- area magazzino prodotti agricoli

g. Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale: (art. 12)

- area civile ed amministrativa per attrezzature pubbliche caAP
- area sportiva all'aperto s
- piazzola elicottero h
- area a verde pubblico attrezzato VA
- area per parcheggi pubblici P
- area cimiteriale c

h. Aree per la mobilità: (art. 13)

- strade

i. Aree a parco naturale: (art. 14)

- Parco Naturale Adamello Brenta

2. Il PRG, anche sulla scorta dei criteri ed indicazioni del PUP con particolare riguardo alla carta del paesaggio, ha inoltre individuato vincoli di tutela e salvaguardia del territorio di natura geologica, naturalistica, ambientale o viabilistica che si sovrappongono alle norme relative alle destinazioni d'uso. Alcune di queste aree anche se non rappresentate sulla cartografia del PRG sono definite esattamente dalla relativa norma. I vincoli sul territorio sono definiti dalle norme relative alle aree di seguito elencate:

Vincoli sul territorio: (art. 15)

- aree a vincolo geologico
- aree di protezione stradale
- aree di protezione cimiteriale
- aree di tutela ambientale
- aree di protezione dei laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto
- siti di importanza comunitaria SIC e zone della rete europea "Natura 2000" ZPS
- aree di tutela archeologica
- manufatti di interesse storico culturale
- elettrodotti - aree di protezione dagli elettrodotti

Art. 8 - Insediamenti ed elementi storici

1. Modalità di attuazione

Esso fornisce, alle diverse scale di analisi e progetto, indicazioni dettagliate di carattere operativo che interessano le aree e gli edifici inclusi nei perimetri del piano regolatore generale.

Tali indicazioni mirano a definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree libere secondo le seguenti procedure:

Il ricorso alla concessione, alla autorizzazione edilizia o alla segnalazione certificata di inizio attività per gli interventi inerenti le singole unità edilizie individuate all'interno delle zone omogenee di intervento;

Il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, di iniziativa pubblica o privata (piani di recupero edilizio, piani attuativi a fini speciali, progetti di riqualificazione urbanistica) nel caso di interventi, riguardanti una o più

unità edilizie, che intendono proporre modifiche alle singole unità edilizia e alle relative norme.

2. Atti attuativi e concessori

Nel centro storico sono sempre ammesse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione degli edifici soggetti alla categoria d'intervento del Restauro (R1), per le opere interne, analogamente, dovrà procedersi nel rispetto del testo unico delle leggi provinciali inerenti "ordinamento urbanistico e tutela del territorio" legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1 e successive modificazioni.

Nel caso in cui i piani di recupero edilizio o di progetti di riqualificazione urbanistica o gli interventi edilizi interessino zone o edifici sottoposti a vincoli particolari (paesaggistici, monumentali, archeologici,...) si prescrive che debbano essere corredati da un nulla osta delle competenti autorità.

3. Adeguamento di opere ed edifici esistenti

Le opere ed edifici esistenti che risultino in contrasto con le prescrizione delle norme relative potranno subire solamente trasformazioni che li adeguino ad esse.

Per tutti gli edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Modalità di intervento

Modalità di intervento su singole unità edilizie interne ai centri storici.

Le modalità di intervento vengono classificate secondo le sotto elencate categorie di intervento. Le categorie di intervento interessano tutti gli edifici compresi nelle suddette zone.

In sede di rilascio di autorizzazione, concessione edilizia o segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere precisata la categoria di intervento che sarà realizzata.

Gli edifici sparsi, esterni alle perimetrazioni, localizzati in area agricola, come chiese, conventi, castelli, cappelle, malghe, ecc., seguiranno anch'essi le prescrizioni previste dalle sotto elencate categorie di intervento.

5. Manutenzione ordinaria

- a. Sono definiti interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare e riparare ricorrentemente o periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b. Singolarmente considerati possono essere ricondotti al concetto di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

Opere esterne

- manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
- riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviali, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle,

Opere interne

- tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
 - riparazione di infissi e pavimenti;
 - riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
- c. L'intervento sul tessuto storico deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici , ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale dell'area.
- d. Le opere di manutenzione ordinaria non sono soggette a nessun tipo di autorizzazione ne ad alcun adempimento, nemmeno sotto forma di semplice notizia o comunicazione, ne prima ne dopo la loro esecuzione.
- e. La realizzazione delle opere avviene sotto la personale responsabilità del committente sia per quanto riguarda la classificazione degli interventi in caso di opere di manutenzione ordinaria ai sensi del presente articolo, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme urbanistiche, di edilizia e di igiene vigenti nel comune. E' fatta salva la possibilità dell'Amministrazione comunale di svolgere accertamenti sulla consistenza delle opere eseguite, ordinare la sospensione dei lavori e adottare provvedimenti definitivi sanzionatori nel caso che le opere non rientrino tra quelle di manutenzione ordinaria o siano in contrasto con le norme urbanistiche, edilizie o d'igiene vigenti.
- f. Gli interventi su edifici o aree individuate di interesse storico soggette a vincolo ambientale devono conservare e valorizzare i caratteri storici originari, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tipologia edilizia tradizionale ove è ubicato l'edificio ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.
- g. Per gli immobili soggetti a vincolo monumentale ai sensi della Legge 1 giugno 1939, n.1089, (sostituita dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42) dovrà essere richiesta l'autorizzazione alla Soprintendenza per i beni architettonici e archeologici.

6. Manutenzione straordinaria

- a. Sono definiti interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Interventi ammessi.

- b. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

Opere interne e esterne

- sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimento);
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali di abbaini, ballatoi, balconi ed elementi

architettonici esterni quali: inferiate, parapetti, ringhiere, bancali,

- cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali);
- rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
- consolidamento con modificazioni leggere delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate);
- rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali;
- creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.).

Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale e si dovranno concretizzare o nella riproposizione dell'elemento tradizionale esistente o nella sostituzione dell'elemento non tradizionale con uno rispettoso dei caratteri storici.

- c. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono disciplinati dall'art. 97 della legge urbanistica.
- d. Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, comportare modifiche delle destinazioni d'uso, della pendenza, dei caratteri dei materiali, delle coperture e delle posizioni delle aperture verso l'esterno.
- e. Le opere di manutenzione straordinaria in costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, commerciali e agricole) riguardano qualsiasi opera di natura statica, igienica, tecnologica e funzionale necessaria per conservare e integrare l'efficienza degli impianti produttivi esistenti e la salubrità delle costruzioni che li ospitano.

7. Restauro

- a. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul restauro gli edifici catalogati con la lettera **R1**.
Gli edifici contraddistinti con la lettera **R1** sono soggetti o proposti a vincolo in base al Decreto Legge n. 490/1999; per gli edifici sottoposti a vincolo è obbligatoria l'autorizzazione ed il controllo della competente commissione provinciale ai beni culturali.
- b. Definizione
Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile.
L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- c. Interventi ammessi
Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammesse le seguenti opere esterne e interne:

- sistemazione di corti, piazzali e degli spazi esterni;
- rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura , pulitura, intonacatura, rivestimenti,)
- rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e delle tecniche tradizionali;
- consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti,)
- riconduzione in ripristino sulla base di documentazione attendibile;
- demolizione delle superfetazioni degradanti;
- eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
- nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazione)
- destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc....)
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni)

8. Risanamento conservativo

a. Sono assoggettati a modalità di intervento basate sul risanamento conservativo gli edifici catalogati con la lettera **R2**.

b. Definizione

Sono qualificati interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.

c. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono previsti i seguenti interventi:

Opere esterne

- rifacimento dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale ma riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e le loro primitiva articolazione;
- inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico;
- lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia;
- conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture;

- modifica di portoni, porte esterne, finestre, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione, con materiali, tecniche e finiture tradizionali.

Opere interne

- demolizione limitate riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
- lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale mantenimento della posizione preesistente di fori o altri elementi esterni (balconi, ballatoi);
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiale e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori);
- suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalcature;
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti anche, in casi eccezionali e da individuare puntualmente, con sopraelevazione da valutare anche in base alla forma dell'edificio, al contesto e da disciplinare con precise indicazioni architettoniche.

- d. Tutte le opere dovranno essere valutate in riferimento alla cortina edilizia o alla strada o alla piazza in cui l'edificio è inserito.

In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante; ciò comporta la necessità di attingere a conoscenze e a esemplificazioni che costituiscano un riferimento normativo vincolante.

Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo la possibilità di trasformazione e di miglior uso della volumetria esistente deve essere vincolata alla possibilità di sopraelevazione della linea di gronda, di cm. 50 max, che non comporti modifiche alle aperture esterne.

Questo incremento di volume è consentito per ottenere la vivibilità del sottotetto e lo spostamento delle quote dei solai per conseguire un miglioramento distributivo e di vivibilità degli alloggi.

9. Ristrutturazione edilizia

- a. Sono assoggettati a modalità d'intervento basate sulla ristrutturazione edilizia gli edifici catalogati con la lettera **R3**.

b. Definizione

Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. Questi interventi comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico e i materiali. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro plani volumetrico esistente.

Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in

merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

Opere esterne

- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiale e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento e cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture, con modifica di pendenze, di forma numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio, con il contesto;

Opere interne

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, dei collegamenti verticali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi;
- realizzazione di isolamento interno.

10. Demolizione - ricostruzione

a. Sono assoggettati a modalità di intervento, demolizione-ricostruzione, quegli edifici, non catalogati o contraddistinti con la lettera **R5**

b. Definizione

La demolizione con ricostruzione è un intervento volto a sostituire un organismo edilizio con altro organismo diverso, per forma o volume.

Gli interventi di demolizione con ricostruzione consentono la demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente con altro edificio che prevede:

- altezza come prevista dalla normativa vigente le zone residenziali di completamento (ml.9.00);
- negli edifici in adiacenza, la linea di gronda del nuovo edificio non potrà eccedere dalle altezze massime e minime della linea di gronda degli edifici contermini;
- volume massimo equivalente alla proiezione verticale a 9.50 ml. di altezza del sedime del corpo

edilizio esistente per edifici isolati, nel rispetto delle dimensioni perimetrali esistenti. La volumetria definitiva non potrà superare un aumento del 30 % rispetto al volume esistente;

- il completamento dell'edificio esistente, nel rispetto delle prescrizioni di piano e delle prescrizioni generali di carattere edilizio;
- mantenimento del rapporto di copertura esistente nell'unità edilizia di pertinenza;
- mantenimento dell'allineamento rispetto agli edifici contermini. Nel computo volumetrico della demolizione con ricostruzione non vanno considerate le superfetazioni (in adiacenza e non) esistenti negli spazi scoperti di pertinenza quando non facciano organicamente parte dell'edificio. Nel caso in cui il rapporto fra la superficie coperta e la superficie scoperta dell'unità edilizia sia pari o inferiore ad un terzo, l'incremento volumetrico previsto al precedente punto 3) 1° comma può essere aggregato anche con estensione orizzontale dell'edificio, purché si tratti di corpo edificato in aderenza. Negli interventi di demolizione con ricostruzione è consentito l'abbinamento di due o più unità edilizie quando la loro superficie coperta complessiva non superi i 200 mq.; negli altri casi l'abbinamento di unità edilizie è subordinato alla preventiva redazione di un piano di recupero ad esse esteso. Interventi diversi potranno essere valutati solo all'interno del piano di recupero edilizio, di iniziativa pubblica o privata.

11. Gli spazi liberi all'interno del perimetro del centro storico sono inedificabili. Le possibilità edificatorie sono legate alle trasformazioni dell'edilizia esistente secondo le modalità di intervento previste per i singoli edifici. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione se non limitati alla costruzione di manufatti accessori all'abitazione da adibire ad uso legnaia o garage secondo quanto indicato dall'art 17.26. E' ammessa tuttavia la realizzazione di posti macchina scoperti oppure parcheggi pubblici e privati interrati, per i parcheggi privati limitatamente alle quantità consentite dalla legge Toniolli, senza che tale volume venga conteggiato ai fini urbanistici, con superficie netta massima pari al 50% della superficie di pertinenza e comunque con un limite massimo di n. 3 posti auto per unità immobiliare. La distanza dai confini dei volumi interrati è di ml.1.50 salvo accordi con i proprietari limitrofi. Nel caso sia dimostrata l'impossibilità di disporre dello spazio necessario per la realizzazione di una legnaia a servizio dell'abitazione nei pressi degli edifici all'interno del centro storico, potrà essere ammessa la realizzazione di tale manufatto anche in spazi non pertinenziali, salvo presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), avendo cura di un adeguato inserimento paesaggistico nel contesto esistente e non siano ubicate in aree agricole di pregio o a bosco. Non è consentita la localizzazione di magazzini e celle frigorifero.

12. Ampliamenti di volume – ripristino tipologico.

La possibilità di conseguire aumenti o compensi volumetrici è regolamentata dalle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia fa riferimento.

Per gli edifici soggetti a restauro, non sono consentiti aumenti di volume. È ammesso, quando consentito dal regolamento edilizio, l'utilizzo del sottotetto anche a scopo residenziale, purché l'intervento risulti compatibile con i vincoli e le indicazioni in materia di tutela, dei beni culturali.

È, altresì, consentito il ripristino tipologico di ruderi o di parti di edifici storici di cui sia documentata la preesistenza, attraverso documenti d'epoca, catasti, fotografie, disegni, rilievi, ecc....

Per gli edifici soggetti a risanamento conservativo la possibilità di trasformazione e di miglior uso della volumetria esistente deve essere vincolata alla possibilità di sopraelevazione delle linee di gronda, di cm. 50 max una sola volta, che non comporti nuove aperture esterne.

Questo incremento di volume è consentito per ottenere la vivibilità del sottotetto e lo spostamento delle quote dei solai per conseguire un miglioramento distributivo e di vivibilità degli alloggi.

Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia è consentito un aumento volumetrico massimo del 10 % anche laterale cumulativamente alla possibilità di sopraelevazione della linea di gronda di cm. 50 max una sola volta.

Per gli edifici soggetti a demolizione con ricostruzione, valgono gli indici relativi alle zone di completamento. Tali indici e (il conseguente ampliamento di volume), in ogni caso non si applicano alle superfetazioni ed ai manufatti accessori, quali garage, legnaie, magazzini o simili.

In tutti gli edifici, ad eccezione di quelli sottoposti a restauro, è possibile ricavarne vani interrati, nel solo rispetto del sedime dell'edificio esistente.

13. Modalità di intervento sui manufatti di arredo urbano e non (manufatti accessori)

Nelle tavole del centro storico sono identificati i manufatti accessori di arredo urbano e non: capitelli, croci Per tutti questi manufatti è prescritta la rigorosa conservazione in sito ed in restauro delle parti distrutte o lesionate, da parte degli enti o dei privati giuridicamente responsabili.

14. Prescrizioni generali di carattere edilizio

Tutti gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee del centro storico e sugli edifici esterni ad essi, dovranno tendere ad un corretto inserimento delle opere e delle trasformazioni previste nell'ambiente circostante.

Tale finalità generale dovrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, di materiali e di modalità costruttive della valle di Non e, qualora non sia possibile il ricorso a materiali tradizionali, attraverso soluzioni che siano comunque proiettate, per riferimento compositivo, richiami formali e capacità di lettura del contesto, verso la ricerca di equilibrio e compatibilità fra le nuove tipologie insediative e l'ambiente circostante.

Oltre alle prescrizioni relative alle singole categorie di intervento valgono le seguenti prescrizioni di carattere edilizio:

- non è consentita la chiusura di portici e logge degli edifici, né la demolizione di strutture voltate;
- la nuova apertura di balconi e scale esterne regolamentata dalle categorie di intervento cui ciascuna unità edilizia fa riferimento.

In particolare:

- per gli edifici soggetti a restauro e per quelli soggetti a risanamento conservativo non sono consentite nuove aperture di balconi e scale esterne, sulla facciata principale fatta eccezione per edifici, ad uso pubblico, che lo esigano in base alle norme di sicurezza e a quella relativa al

- superamento delle barriere architettoniche;
- è consentita per gli edifici di tipologia agricola o produttiva per i quali è ammessa la trasformazione d'uso a residenza secondo criteri di compatibilità distributiva e di materiali con l'edifici esistenti;
- è consentita nel caso della ristrutturazione edilizia e di demolizione con ricostruzione.

15. Modalità di presentazione dei progetti

I proprietari di immobili interessati da intervento trasformativo, secondo le diverse modalità previste dalle norme di attuazione, dovranno presentare, per ottenere l'autorizzazione, i progetti di massima estesi all'intera unità edilizia e il progetto esecutivo relativo alla parte di edificio interessata all'intervento. Sono prescritti i seguenti elaborati:

- a. per gli interventi di restauro i disegni di rilievo delle piante, delle sezioni e dei prospetti, dovranno eseguirsi in scala non inferiore a 1:50 e dovranno essere corredati da disegni in scala maggiore riferiti a particolari architettonici o costruttivi. E facoltà degli organi preposti alla tutela richiedere ulteriori elaborati integrativi. E' prescritta una esauriente documentazione fotografica.
- b. per gli interventi di risanamento conservativo i disegni di rilievo dovranno eseguirsi in scala non inferiore a 1:100 e dovranno, comunque, garantire una corretta comprensione di tutti quei particolari costruttivi architettonici e decorativi che giustificano quella classificazione. Oltre al rilievo architettonico dovrà essere effettuato il rilievo storico-critico e dovranno essere forniti elaborati relativi all'analisi fisica e strutturale dell'edificio. È prescritta una esauriente documentazione fotografica.
- c. per gli interventi di ristrutturazione i disegni di rilievo dovranno eseguirsi in scala non inferiore a 1:100, con particolare riguardo alle facciate principali, da documentarsi anche con chiare fotografie e saranno corredati da una relazione sulla consistenza strutturale, funzionale ed igienico-sanitaria dell'edificio oggetto di ristrutturazione. In particolare, gli edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia di tipo a dovranno essere documentati con opportuni allegati grafici e fotografici che evidenziano gli elementi decorativi esistenti da salvaguardare.
- d. Per gli interventi di demolizione con ricostruzione i disegni di rilievo dovranno documentare in modo chiaro la situazione preesistente, soprattutto per quanto concerne la superficie coperta ed il rapporto con le aree di pertinenza, mentre la proposta progettuale dovrà indicare, con assoluta precisione, gli elementi che concorrono alla definizione dell'involucro dell'edificio (materiali, tecniche costruttive, decorazioni, colori, opere di finitura,...) È prescritta una esauriente documentazione fotografica.

In tutti i casi sopraelencati i disegni di progetto saranno redatti nella medesima scala dei disegni di rilievo, in modo da porre in evidenza le variazioni organizzative del corpo di fabbrica ed i punti singolari.

Dovrà essere fornita, inoltre, precisa indicazioni delle modalità attraverso le quali si attueranno gli interventi, in particolar modo per quanto concerne consolidamenti, impianti tecnologici, restauri o ripristini delle facciate e delle coperture, integgiature e decori.

16. Disposizioni finali.

Le presenti norme di attuazione devono intendersi, sempre, nel rispetto dei diritti di terzi e delle disposizioni assunte, in materia, dal codice civile.

17. Collettori solari - Celle fotovoltaiche

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici è disciplinata dal Capo VIII (Disposizioni in materia di pannelli solari e fotovoltaici) del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg.

18. Area perimetrata e contrassegnata da asterisco * località "Maso Fuiten"

- a) L'edificio esistente può essere oggetto di interventi di ampliamento volumetrico e variazioni tipologiche costitutive dell'edificio esistente, finalizzati all'adeguamento tecnologico funzionale ovvero per una loro migliore utilizzazione, a soddisfare le nuove esigenze logistiche relative all'attività agricola.
- b) L'ampliamento consentito non potrà superare il 30% del volume esistente da svilupparsi in altezza o lateralmente nel rispetto dei seguenti indici e prescrizioni:
 - altezza massima del fabbricato: 10,00 m. o in allineamento con l'altezza dell'edificio esistente.;
 - distanza minima dai confini: 5.00 m.;
 - distanza dalle strade: non deve essere inferiore a quella esistente;
 - i nuovi interventi dovranno rispettare le prescrizioni generali di tutela ambientale dettate dall'art. 17 delle N.d.A.

Art. 9 - Aree per insediamenti residenziali

1. Esse comprendono le aree con previsione edificatoria e le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti.

In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti in relazione agli standard urbanistici; in particolare sono consentiti: attività commerciali e artigianali non moleste, uffici, attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro. Non sono comunque ammesse le stalle e le concimaie.

In dette zone, qualora la cartografia sia prevista da apposita simbologia (PL n.), l'edificazione è subordinata all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.

Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche o di Piani Attuativi (PA), fatto salvo l'indice di densità edilizia, è consentito adottare *altezze*, distanze e schemi planimetrico-tipologici difforni da quelli indicati nelle presenti norme, purché contenuti, entro una differenza percentuale del 15%. Restano comunque fisse le distanze minime di m. 5,00 dai confini perimetrali delle zone soggette a lottizzazione.

2. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle edifici esistenti anche in zone non residenziali, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi nella misura prevista dall'articolo 59 della legge urbanistica e relativa deliberazione attuativa della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss. mm. .; è ammessa anche la costruzione di un manufatto accessorio, da non computare a fini volumetrici, ad uso esclusivo legnaia, con tipologia fissata dall'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto riportato all'art. 17.26 e 17.27 delle presenti NdA
Dette costruzioni possono distare dal confine secondo quanto riportato all'articolo 3.1"disposizioni in materia di distanze"
3. Per la ristrutturazione di tutti i fabbricati esistenti, al di fuori delle aree disciplinate dal piano centri storici, vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a. le trasformazioni di edifici recenti devono conformarsi all'edilizia tradizionale del luogo, comunque sono ammessi interventi di diverso tipo qualora l'area di riferimento non abbia grande rilievo dal punto di vista architettonico paesaggistico.
 - b. per gli edifici di importanza storico-paesaggistico in generale la struttura portante del tetto andrà realizzata seguendo i criteri costruttivi e morfologici tradizionali: l'uso eventuale di materiali e soluzioni costruttive diverse va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, la pendenza e l'orientamento delle falde vanno mantenute come in origine. E' consentita la realizzazione di finestre in falda per l'illuminazione dei sottotetti.
4. Per i tetti a falde inclinate i nuovi manti di copertura dovranno essere realizzati con materiali e colori tradizionali.
5. I tamponamenti dei sottotetti, ove non possono essere ripristinati, devono essere eseguiti con assiti grezzi, e posti sul filo interno delle murature perimetrali. Le eventuali nuove aperture devono conformarsi alle strutture preesistenti, evitando finestre con ante ad oscuro operando, invece, con semplici fori vetrati inseriti nell'assito.
6. I fronti dei fabbricati dovranno, di norma, essere intonacati e tinteggiati con prodotti idonei riproponenti quelli originali. Per la tinteggiature sono esclusi trattamenti con prodotti plastici, graffiati e simili. Le murature realizzate con pietra faccia vista andranno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco nelle fughe. In linea generale sono da evitarsi gli abbassamenti e le zoccolature con materiali diversi da quelli impiegati nelle parti superiori delle facciate.
7. Su tutti i prospetti va mantenuta la partitura originaria dei fori, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici) in pietra.
8. L'eventuale apertura di nuovi fori nelle pareti esterne deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate. Sono comunque escluse le forature in cui la dimensione orizzontale risultasse maggiore di quella verticale.
9. Gli infissi saranno da eseguirsi in generale con materiali tradizionali. Le ante ad oscuro dovranno essere

esclusivamente del tipo tradizionale ed in legno.

10. Eventuali inferriate o grate di protezione dovranno essere in ferro, di disegno semplice o richiamarsi alle forme tradizionali.
11. Gli ampliamenti, ove consentiti, possono essere realizzati sia per aggiunte laterali che per sopralzo secondo i seguenti criteri da intendersi in ordine di priorità:
 - sopraelevazione per consentire il recupero funzionale del sottotetto, con utilizzo di materiali tradizionali;
 - completamento con forma geometrica chiusa, sostanzialmente rettangolare, della pianta dell'organismo edilizio esistente.
12. Per la ristrutturazione di edifici di scarso valore architettonico valgono le indicazioni tipologiche relative alle nuove costruzioni.
13. Per tutte le nuove costruzioni vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a. Le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti degli edifici di nuova costruzione devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti, così anche i materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno. In particolar modo sono privilegiate soluzioni come l'intonacatura con la relativa tinteggiatura delle facciate esterne con colorazioni che riconducano alla tradizione costruttiva locale.
 - b. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc...) Va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando l'inserimento essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso di verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio.

Esternamente alle recinzioni, dovranno essere garantiti almeno due posti macchina, uno dei quali ad uso pubblico e l'accesso con l'eventuale cancello dovrà essere arretrato dal confine almeno 5 (cinque) metri lineari.

Le nuove costruzioni saranno preferibilmente posizionate all'interno del lotto in maniera defilata.

I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno. Viene comunque garantita la massima libertà espressiva nel rispetto dell'armonia del luogo e delle sue valenze paesaggistiche.
 - c. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc... La rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiale e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato.
 - d. L'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione deve preservare l'equilibrio idrogeologico e

la stabilità dei versanti mediante misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici.

Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque possibile, anche mediante piantagione di piante e/o arbusti, per aumentare il percolamento profondo, le opere di pavimentazione vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali, nei parcheggi, sui marciapiedi).

- e. L' inerbimento delle superfici non edificate va realizzato mediante utilizzo di specie perenne, a radici profonde.
- f. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.
- g. Per contenere la predisposizione all'erosione, tutti gli interventi e accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità.

14. L'installazione di pannelli solari in copertura dovrà avvenire collocando gli stessi secondo la pendenza della falda e con i serbatoi di accumulo all'interno della copertura.

15. La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa a nuovi insediamenti residenziali o alla modifica di quelli esistenti, in prossimità della strada provinciale deve essere corredata da un'idonea valutazione revisionale relativa alla verifica dei valori limite di immissione indicati dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 2005, n. 447".

16. Tali zone si suddividono in:

- area residenziale di completamento B1
- area residenziale di nuova espansione C1
- area a verde privato e di rispetto

Art. 9.1 - Area residenziale di completamento B1

Sono le zone a prevalente destinazione residenziale in cui sono previsti interventi di riassetto edilizio, urbanistico e funzionale nonché nuove edificazioni, con i limiti di seguito specificati.

Negli edifici compresi nelle zone di completamento e/o ristrutturazione sono ammesse tutte le modalità di intervento prevista per le zone di antico insediamento, è inoltre ammesso:

- l'aumento volumetrico per gli edifici residenziali inferiori a 1.500 mc. per una sola volta, pari al 20 % del volume esistente, elevabile al 30 % in caso di trasformazione in albergo e comunque fino a 800 mc. per edifici di volumetria inferiore;
- la realizzazione di nuove costruzioni con i seguenti indici parametrici:
 - lotto minimo: mq. 500;
 - densità edilizia fondiaria non superiore a 1,5 mc./mq.;
 - altezza massima: ml. 9,00;

- distanza minima; in caso di volume interrato: ml. 1,50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo;
 - distanza dalle strade: come definito nella tabella C dell'art.13.1.
- la sopraelevazione delle murature perimetrali per un'altezza massima di metri 0.50, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti. Devono essere rispettate le distanze minime tra gli edifici come riportato nel art. 3.1 delle presenti NdA. Detta sopraelevazione non costituisce ampliamento volumetrico e non incide sul calcolo dell'altezza massima.

Art. 9.2 - Area residenziale di nuova espansione C1

1. Sono aree da urbanizzare da destinare a soddisfare il fabbisogno di abitazioni, arretrato e dell'immediato futuro.
2. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria non superiore a 1,5 mc/mq;
 - superficie lotto edificabile: non inferiore a 500 mq. E non superiore a 1500 mq.;
 - indice massimo di copertura: non deve superare il 40%;
 - superficie copertura minima non deve essere inferiore a 100 mq.;
 - altezza massima del fabbricato: non potrà superare i ml. 8,50.;
 - distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo;
 - distanza dalle strade: come definito nella tabella C dell'art.13.1.
3. Gli edifici dovranno essere realizzati con materiali a tecniche tradizionali.

Dovranno essere messe in opera piantumazioni di mascheramento realizzate in essenze locali mentre le recinzioni saranno in legno di abete o larice lasciato al naturale.

Le parti pavimentate in pietra o porfido dovranno essere ridotte al minimo indispensabile, privilegiando il verde del prato e delle piante.

Art. 9.3 – Area a verde privato e di rispetto

1. In tali aree è vietata ogni nuova edificazione, trasformazione ed intervento che comporti modifiche ed alterazioni all'assetto ed all'uso attuale del territorio.
2. Per gli edifici esistenti che non abbiano carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, è ammesso l'ampliamento in ragione di un incremento massimo del 20% del volume esistente, da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato e nel rispetto, per quanto attiene le distanze, della norma di attuazione relativa.

Art. 10 - Aree produttive del settore secondario commerciali e terziarie

1. Sono aree finalizzate all'edificazione delle attività produttive classificabili nel settore secondario. Queste aree sono destinate alle seguenti attività:
 - produzione industriale ed artigianale di beni;
 - lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - produzione di servizi a carattere innovativo e ad alto valore aggiunto per le imprese;
 - attività produttive caratterizzate da processi e prodotti ad alto contenuto tecnologico;
 - impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
 - deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
 - impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con altre attività ammesse nell'area produttiva.
2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse le attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
3. Ogni intervento edificatorio deve riservare all'interno del lotto una superficie per il parcheggio in conformità all'Art. 59 della legge urbanistica e relativa deliberazione attuativa della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss. mm.
4. Esse si dividono in :
 - area produttiva del settore secondario di livello locale L
 - area di servizio stradale

Art. 10.1 - Area produttiva del settore secondario di livello locale L

1. Sono aree, individuate dal P.R.G. nelle planimetrie in scala 1:2000, destinate alla razionalizzazione delle attività esistenti ed a nuovi insediamenti legati alla realtà urbanistica e territoriale locale.
2. In queste zone sono ammessi insediamenti per le attività elencate dal precedente art. 10. Sono ammessi fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa di volume netto di 400 metri cubi. L'eventuale realizzazione di un'ulteriore unità abitativa è possibile nel rispetto dell'art. 38 del D.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg. e dall'art.2 del d.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg.
3. Valgono le seguenti norme:
 - superficie fondiaria: non deve essere inferiore a mq. 1.000;
 - indice di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
 - il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc.;
 - altezza del fabbricato: non potrà superare i ml. 10,00, fatti salvi i volumi tecnici che possono avere un'altezza di ml. 15,00;

- distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 8,00 rispetto alle strade
- parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area al 10% della superficie fondiaria;
- distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo;
- verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. e da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura;
- per le zone contraddistinte con PL è obbligatoria la lottizzazione;

Art. 10.2 - Area di servizio stradale

1. Sono aree destinate alla realizzazione, lungo i bordi della viabilità, di distributori carburanti e servizi connessi (lavaggio, ristoro, officina, ecc.).
2. Per la realizzazione di volumetrie necessarie per le varie attrezzature valgono le seguenti norme :
 - altezza massima ml. 12.00;
 - superficie coperta massima: 60%;
 - per i volumi interrati la distanza minima è fissata in ml. 1,5 salvo diverso accordo con i proprietari limitrofi.

Art. 11 - Aree per attività Agro-Silvo-Pastorali

1. Sono aree finalizzate alla conservazione delle attività legate all'agricoltura, alla coltivazione e protezione del bosco, al pascolo ed alla zootecnia. Esse comprendono anche i territori improduttivi.
Esse si distinguono in:
 - area agricola di pregio
 - area agricola
 - area a bosco
 - area per impianti zootecnici
 - area magazzino prodotti agricoli
2. Nelle aree agricole e aree agricole di pregio la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti.
3. Qualora siano utilizzate aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano di fabbricazione o P.R.G., ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.
4. Non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli a uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati

all'agriturismo. Ogni comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 62 della legge urbanistica con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola.

5. In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, sentito il parere del comitato e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.

Art. 11.1 - Area agricola di pregio

1. La tavola del sistema insediativo e infrastrutturale individua le aree agricole di pregio.
2. Le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11.2, se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.
4. La sussistenza delle condizioni richieste dal comma 3 per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi dal medesimo comma è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 secondo quanto stabilito dalla legge urbanistica.
5. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione esclusi quelli descritti dall'art. 11.2 comma 3 lettera b valgono le seguenti norme:
 - a. Superficie del lotto: non può essere inferiore a 50.000 mq.;
 - b. Densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 0.10 mc./mq.;
 - c. Altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,00 m.;
 - d. Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalla tabella B dall'art. 13.1 delle norme di attuazione del P.R.G.;
 - e. distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo.
6. Per gli edifici esistenti valgono le seguenti norme:
 - a. Se sono destinati all'uso previsto al comma "2" del seguente art. 11.2, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 30 % del volume esistente fino ad un massimo complessivo di 1500 mc., al fine di razionalizzare l'attività esistente, sia dal punto di vista produttivo che residenziale;

- b. Se sono destinati ad un uso diverso da quello consentito dai commi “2” e “3” del seguente articolo 11.2, e' consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 10 % del volume esistente fino ad un massimo complessivo di 1500 mc., da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

Art. 11.2 - Area Agricola

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2000 e destinate all'agricoltura.
2. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale di cui alla lettera d) del comma 4, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale.

Con d.G.P. n. 870 del 10 maggio 2013 vengono dettate le disposizioni in materia di biogas situati nelle aree agricole; si evidenzia che l'art. 3 dell'allegato1 vengono definiti i criteri urbanistici e paesaggistici relativi alla localizzazione sul territorio di suddetti impianti.

3. Oltre agli impianti e alle strutture di cui al comma 2 nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, nel rispetto degli strumenti urbanistici e in coerenza con la carta del paesaggio:
 - a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
 - 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 2;
 - 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
 - 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;
 - b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
4. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa

nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 3.
- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione.
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale.
- d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

5. Gli edifici esistenti aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero, anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dai piani regolatori generali, ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica.

6. Per tutti i fabbricati di nuova edificazione esclusi quelli descritti al comma 3, lettera b), valgono le seguenti norme:

- a. Superficie del lotto: non può essere inferiore a 2000 mq.
- b. Densità edilizia fondiaria: non può essere superiore a 0.10 mc./mq.
- c. Altezza del fabbricato: non può essere superiore a 8,00 m.
- d. Distanza dal ciglio della strada: non può essere inferiore a quanto stabilito dalla tabella B dall'art.13.1 delle norme di attuazione del P.R.G.
- e. distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo.
- f. L'azienda agricola deve possedere una superficie agricola minima pari a 30.000 mq., anche se frazionata territorialmente, nell'ambito del Comune di Cunevo, purché sempre compresa in zona agricola e/o di pregio.

7. Per gli edifici esistenti valgono le seguenti norme:

- a. Se sono destinati all'uso previsto al comma "2" del presente articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare, non superiore al 40 % del volume esistente fino ad un

massimo complessivo di 1500 mc., al fine di razionalizzare l'attività esistente sia dal punto di vista produttivo che residenziale.

- b. Se sono destinati ad uso diverso da quello consentito dai commi “2” e “3” del presente articolo, è consentita l'adozione di una percentuale volumetrica supplementare non superiore al 15 % del volume esistente fino ad un massimo complessivo di 1500 mc., da utilizzarsi una sola volta al fine di razionalizzare l'attività esistente.

Art. 11.3 - Area a bosco

1. Sono aree individuate e definite dalla cartografia del P.R.G. in scala 1:2000 e occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco. Esse sono destinate alla protezione del territorio ed alla coltivazione del bosco.
2. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere ammesse solo le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulico e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 sempre del PUP.
3. In considerazione del contenuto paesaggistico-ambientale del bosco, dell'andamento dei suoi limiti con le aree coltivate e/o incolte, sono ammessi cambi di coltura che ne alterino le caratteristiche salvo approvazione del Comitato Tecnico Forestale.
4. Per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11.4 - Area per impianti zootecnici

1. In queste zone individuate dal P.R.G. sono ammessi soltanto gli insediamenti inerenti alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli forestali, allevamenti zootecnici, serre industriali con assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario e del custode, ad uffici, all'assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno dei singoli insediamenti. La realizzazione dell'eventuale edificio di abitazione dovrà essere contemporanea o successiva a quella dell'edificio destinato all'attività produttiva.
2. Valgono le seguenti norme:
 - superficie fondiaria: non deve essere inferiore a mq. 1.500;
 - altezza massima edificio ml. 10,00;
 - oltre al limite così definito è consentita la realizzazione di strutture tecniche (silos, ecc.);
 - indice di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
 - il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc.;

- distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 10,00 rispetto alle strade esistenti, salvo l'abitazione per la quale vale la distanza di ml. 5,00;
- distacco fra i fabbricati: il fabbricato, qualora non costruito in aderenza, deve distare almeno ml. 10,00 dagli altri fabbricati;
- distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo;
- verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.; E da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) e comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura per ragioni di carattere paesaggistico;
- particolari accorgimenti ed adeguate soluzioni dovranno essere adottati, con riferimento agli aspetti igienico-sanitari, per la raccolta, conservazione e smaltimento dei rifiuti organici solidi e liquidi, al fine di non creare molestia alle strutture abitative limitrofe;
- nell'ambito delle aree in oggetto, sono consentiti, nel rispetto delle norme fissate, gli allevamenti avicoli;
- sono invece vietati quelli suini;
- per una fascia di rispetto di m. 15.00 dai corsi d'acqua è vietato lo spargimento di deiezioni animali e liquami.

Art. 11.5 - Area magazzino prodotti agricoli

1. In queste zone individuate dal P.R.G sono ammessi soltanto gli insediamenti agro-industriali con l'assoluta esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici direttivi e simili, a mensa, bar ed attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristoro degli addetti, da realizzare all'interno delle singole unità agro-industriali.

Sono escluse le lavorazioni nocive e moleste o comunque non compatibili con le leggi in vigore.

2. Per questa zona vale la seguente norma:

- superficie fondiaria: non deve essere inferiore a mq. 1.500;
- indice di copertura: non deve superare il 60% della superficie del lotto;
- il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc;
- distanza dal ciglio strada: non deve essere inferiore a ml. 8,00 rispetto alle strade esistenti, o in allineamento all'edificio esistente;
- distacco dai fabbricati: il fabbricato adibito ad alloggio, qualora non costruito in aderenza, deve distare almeno ml. 10,00 dagli altri fabbricati;
- distanza minima in caso di volume interrato ml. 1.50 salvo diverso accordo con il proprietario limitrofo;
- parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area al 10% della superficie fondiaria;
- verde alberato: almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere sistemata a verde con essenze ad

alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq.; E da una cortina arborea continua pure ad alto fusto lungo il perimetro della proprietà prospiciente spazi pubblici (strada accesso principale, ecc.) E comunque ove sia ritenuta essenziale la schermatura per ragioni di carattere paesaggistico;

- altezza: non deve essere superiore a quella del manufatto esistente;

3. Nell'ambito di quest'area è consentito unicamente l'ampliamento del manufatto esistente. Sono vietati nuovi insediamenti.

Art. 12 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

1. Sono aree individuate dal P.R.G. finalizzate alla qualificazione dei servizi e delle attrezzature esistenti ed al loro adeguamento rispetto agli standard urbanistici previsti dal P.U.P. Esse si dividono in aree:

- area civile amministrativa per attrezzature e servizi pubblici caAP
- area sportiva all'aperto s
- piazzola elicottero h
- area a verde pubblico attrezzato VA
- area per parcheggio pubblico P
- area cimiteriale c

2. I servizi e le attrezzature devono essere dotati di parcheggi in conformità all' dall'articolo 59 della legge urbanistica e relativa deliberazione attuativa della Giunta provinciale 3 settembre 2010, n. 2023 e ss. mm .

Art. 12.1 - Area civile amministrativa per attrezzature pubbliche caAP

1. Tali zone sono destinate alla realizzazione delle strutture urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, la pubblica amministrazione, nonché per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macello, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).
2. Per le attrezzature e servizi pubblici valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria max 2 mc./mq.;
 - indice di copertura non potrà superare il 40 % della superficie del lotto;
 - altezza massima: non superiore a m. 11.00;
 - distanza dalle strade: come definito nella tabella C dell'art.13.1.;
 - distanza dal confine: non inferiore a m. 4.00.
3. E' ammessa deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.

Art. 12.2 - Area sportiva all'aperto s

1. Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.
Sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.
Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.
2. Valgono le seguenti norme:
 - densità edilizia fondiaria: non dovrà superare 0,1 mc/mq.;
 - altezza massima: non deve superare ml. 3,50.- Essa può essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi;
 - superficie coperta: i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30,00;
 - parcheggi: almeno il 5% dell'area sarà riservata a parcheggio, piantumato con essenze ad alto fusto;
 - distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla tabella C all'art. 13.1 del presente regolamento.

Art. 12.3 – Piazzola elicottero

1. Su queste aree sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati alla realizzazione di una piazzola per l'elisoccorso tale da consentire l'atterraggio e il decollo dell'elicottero per emergenze di soccorso e protezione civile.
2. Le caratteristiche costruttive, le dimensioni, le pavimentazioni sia della piazzola che dell'accesso dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal Nucleo Elicotteri della Protezione Civile della P.A.T.. Particolare cura dovrà essere riservata ai rilevati o scarpate circostanti la piazzola mediante rilevamento dell'intera superficie lasciata libera dalla vegetazione arbustiva ed arborea.
3. Al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni il soggetto proponente dovrà predisporre una valutazione d'impatto acustico, al fine di accertare presso i ricettori il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di settore. La valutazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.2 comma 6 della legge 447/95.

Art. 12.4 - Area a verde pubblico attrezzato VA

1. Sono aree destinate per il verde pubblico a destinazione della collettività e di arredo urbano.
Sono individuate nella cartografica in scala 1: 2000 del P.R.G. e indicate con apposito retino.
Nelle zone per il verde pubblico è consentita soltanto la realizzazione di manufatti necessari per la gestione e l'utilizzo dei parchi stessi, di fontane, mostre d'acqua e simili oltre alla realizzazione di impianti sportivi compatibili con la destinazione a verde.
Nelle zone destinate a verde pubblico ricadenti in aree boscate l'utilizzazione deve conformarsi ad indirizzi tecnici di intervento e di gestione tendenti a salvaguardare le caratteristiche fisico-biologiche dei soprassuoli.
2. Ogni intervento deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- densità edilizia fondiaria: non superiore a 0.10 mc./mq.;
- altezza massima: non superiore a m. 3.50;
- parcheggi: almeno il 5 % dell'area sarà riservata a parcheggi;
- distanza dalle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dalla tabelle C dell'art. 13.1 delle N.d.A..

Art. 12.5 - Area per parcheggio pubblico P

1. Sono aree destinate alla sosta dei mezzi di trasporto al fine di facilitare la circolazione urbana e restituire, nel limite del possibile, agli spazi pubblici la loro funzione tradizionale.
2. La progettazione dei parcheggi pubblici deve essere finalizzata alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed una attenta collocazione di essenze ad alto fusto.
3. I parcheggi pubblici in adiacenza ad aree per servizi ed attrezzature possono essere modificati nella loro disposizione planimetrica qualora lo richiedano motivi tecnici o funzionali in sede di progettazione dei servizi e delle attrezzature suddette. La superficie complessiva non può comunque essere diminuita.

Art. 12.6 - Area cimiteriale c

1. Sono aree che individuano il sedime dei cimiteri.
2. Sono destinate alla sistemazione dei cimiteri esistenti ed alla realizzazione di ampliamento in ottemperanza delle normative vigenti in materia di cimiteri.

Art 13 - Aree per la mobilità

1. Sono aree destinate al trasporto sul territorio di beni e persone ossia:
 - strade
2. In queste aree è ammessa l'installazione dei soli impianti relativi all'esercizio diretto dell'infrastruttura. Nell'ambito dei centri abitati l'installazione di arredi urbani sulla viabilità rotabile e pedonale deve essere regolamentata da uno studio d'insieme.

Art. 13.1 - Strade

1. La rete stradale principale è individuata dal P.U.P. nella cartografia in scala 1:25000 del sistema infrastrutturale e precisata dalla cartografia del P.R.G. in scala 1: 2000.
2. Essa è suddivisa in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché dalla situazione orografica ed ambientale dei territori attraversati. Le categorie previste dal P.R.G. sono:
 - strade di III categoria
 - strade di IV categoria
3. Per ogni categoria e per le strade rurali e boschive il D.P.G.P. n. 909 del 03/02/95 stabilisce le caratteristiche tecniche delle sezioni. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella A**.

4. Per le strade al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dal D.P.G.P. sopra citato e dalle presenti Norme di Attuazione. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella B**.
5. Per le strade esistenti, all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto è stabilita dalle presenti Norme di Attuazione e dal D.P.G.P. sopra citato. Queste prescrizioni sono riportate nella **tabella C**.
6. Al di fuori dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento, la misurazione della fascia di rispetto in corrispondenza di incroci, di biforcazioni e nella parte interna delle curve va effettuata nella maniera descritta dall'art. 2 del D.P.G.P. sopra citato

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1 D.P.G.P. 909)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	--- --	--- --
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	--- --	3.00
<p>(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>elementi marginali</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>CARREGGIATA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Banchina</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Banchina</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>elementi marginali</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">PIATTAFORMA STRADALE</p>		

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3 D.P.G.P. 909)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4 D.P.G.P. 909)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
III CATEGORIA	5 (**)	25	35	(*)
IV CATEGORIA	5 (**)	15	25	(*)
ALTRE STRADE	5 (**)	7.5	10	(*)
<p>(*) Valgono le fasce di rispetto previste dagli strumenti urbanistici locali.</p> <p>(**) Ove non diversamente specificato.</p> <p>NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.</p> <p style="text-align: center;">LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>- DAL LIMITE STRADALE PER</p> <p>- DALL'ASSE STRADALE PER</p> <p>- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>STRADE ESISTENTI</p> <p>STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE</p> <p>STRADE DI PROGETTO</p> <p>RACCORDI E/O SVINCOLI</p> </div> </div>				

Art. 14 – Aree a parco naturale – Parco Naturale Adamello - Brenta

I perimetri delle aree a parco naturale sono indicati nella cartografia in scala 1: 2000 (Tav. 1) con apposito retino.

E' una zona che costituisce un patrimonio ambientale di eccezionale valore dal punto di vista paesaggistico, geologico, faunistico, flogistico ed ecologico in genere.

Esiste l'Ente Parco che svolge azioni di competenza riguardanti soprattutto una migliore valorizzazione di tale risorsa mettendo in atto provvedimenti che ne arrestino il degrado.

Tutti gli interventi che interessano la zona a parco naturale Adamello-Brenta sono regolamentati dallo specifico-Piano del Parco Naturale Adamello-Brenta, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2595 del 19 novembre 2010, successivamente indicato come PdP, il quale indica gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico culturali ed economiche disponibili.

Il PdP costituisce un progetto-quadro di conservazione ambientale e a questo fine indica i limiti, le prescrizioni e i divieti per l'uso del territorio, nonchè le previsioni ed innovazioni necessarie ed opportune per conseguire la tutela e l'uso sociale e turistico dell'ambiente naturale. A questo fine il PdP indica gli obiettivi generali e le priorità d'intervento, i settori entro cui appare necessario promuovere nuove conoscenze ed attivare la pianificazione di livello subordinato da attivare con piani di settore, di dettaglio e/o particolareggiati.

Le prescrizioni del PdP sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del Parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle medesime norme.

Art. 15 - I vincoli sul territorio

1. Il P.R.G ha posto su alcune aree del territorio comunale alcuni vincoli *finalizzati* ad esigenze di ordine geologico, idrogeologico naturalistico, ambientale e viabilistico. Le aree sottoposte a questi vincoli si sovrappongono alle aree contraddistinte dalla destinazione d'uso e pertanto le normative relative vanno viste contestualmente.
2. Le strade, anche se non visualizzate in cartografia, sono definite esattamente dalla norma relativa.
3. I vincoli sul territorio coincidono con le norme relative alle seguenti aree:
 - aree a vincolo geologico
 - aree di protezione stradale
 - aree di protezione cimiteriale
 - aree di tutela ambientale
 - aree di protezione dei laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto
 - siti d'importanza comunitaria e zone della rete europea "natura 2000"
 - aree di tutela archeologica
 - manufatti di interesse storico culturale
 - elettrodotti -Aree di protezione dagli elettrodotti

Art. 15.1 - Aree a vincolo geologico

1. Vincoli di tipo geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico, e le aree di protezione di pozzi e sorgenti sono individuate nella carta di sintesi geologica e relative norme di attuazione della variante del P.U.P., come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2813 d.d. 23.10.2003. In corrispondenza dei pozzi e delle sorgenti, la Giunta Provinciale, in relazione ai fattori di potenziale pericolo di inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea a seguito di trasformazioni edilizie o urbanistiche, individua e disciplina i parametri tecnici di tutela, e specificatamente:

- le aree di tutela assoluta;
- le aree di rispetto idrogeologico;
- zone di protezione;

Le aree di tutela assoluta e di rispetto idrogeologico sono individuate nella Carta delle Risorse Idriche provinciale (approvata con D.G.P. n. 2248 del 05.09.2008) e disciplinate dalle relative norme.

2. Le norme di attuazione della Carta di Sintesi Geologica del PUP individuano gli interventi ammissibili, ed il tipo e l'estensione delle indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche da eseguire prima della realizzazione degli interventi.
3. Prima di qualsiasi intervento è obbligo verificare la conformità dell'intervento alla Carta di Sintesi Geologica della Provincia Autonoma di Trento, quale unico riferimento in materia.

Art. 15.2 - Aree di protezione stradale

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali, si assumono le disposizioni di cui al [testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995](#), come riapprovato con la [deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006](#) e successivamente modificato con le [deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011](#) e [n. 2088 di data 4 ottobre 2013](#) e ss. mm..

Art. 1

Dimensioni delle strade

1. Le dimensioni di ciascuna categoria di strade, in riferimento al PUP, risultano dall'allegata tabella A. Ove non diversamente specificato dai singoli PRG, per le strade non classificate dal PUP si applicano le dimensioni relative alle strade di IV categoria.
2. Dimensioni diverse da quelle indicate nella tabella A possono essere motivatamente autorizzate dalla Giunta provinciale qualora, per situazioni orografiche particolari, si renda necessaria la realizzazione di "corsie di arrampicamento".
3. In sede di autorizzazione dei singoli progetti concernenti la viabilità, devono essere assicurate, al di fuori dei centri storici, dimensioni omogenee per tratti stradali funzionalmente unitari, in relazione ad omogenee situazioni di traffico.

4. Le strade di 1° categoria a due corsie per ogni senso di marcia devono essere munite di idoneo spartitraffico centrale di separazione dei flussi veicolari.

Art. 2 Definizioni e metodo di misurazione

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si assumono le seguenti definizioni:
 - a) limite della strada: è il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella A, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli e le relative banchine laterali, escluse le piazzole di sosta.
 - b) asse stradale: è la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.
 - c) fascia di rispetto: è lo spazio laterale alle strade e alle ferrovie che va riservato ad eventuali ampliamenti o modifiche, a possibili interventi di miglioramento o equipaggiamento delle medesime, nonché soprattutto a funzioni di sicurezza e di protezione degli abitati e degli spazi aperti dal rumore, dall'inquinamento e da altri impatti del traffico veicolare e ferroviario sul contesto circostante. La fascia di rispetto individua altresì l'area all'interno della quale le indicazioni varie degli strumenti urbanistici possono essere modificate in sede di progettazione esecutiva.
2. Le fasce di rispetto si misurano su ciascun lato della strada o della ferrovia a partire dal loro asse, nel caso di strade e ferrovie di progetto e dal loro limite, come definito al precedente comma 1. lett. a) per le strade esistenti e da potenziare; nel caso di raccordi o svincoli si fa riferimento al centro della simbologia di piano.

Art. 3 Fasce di rispetto dei tracciati stradali esterni alle zone insediative

1. Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dall'allegata tabella B.

Art. 4 Fasce di rispetto dei tracciati stradali interni alle zone insediative

1. Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dall'allegata tabella C.

Art. 5 Fasce di rispetto nei piani subordinati al P.U.P.

1. Nelle zone specificatamente destinate all'insediamento, la pianificazione subordinata potrà prevedere, per motivate esigenze e a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione dagli inquinamenti da traffico, fasce di rispetto diverse da quelle risultanti dalla tabella C.
2. Ove le previsioni del Piano urbanistico provinciale, relative ai tracciati stradali di progetto e di potenziamento, coincidano, anche per singoli tratti, con le indicazioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato, l'ampiezza delle fasce di rispetto è determinata dalle indicazioni della sola pianificazione di grado subordinato.

Art. 6 Limiti di utilizzo

1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.

La realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti e delle eventuali stazioni di servizio è ammessa solo ove consentita dallo strumento urbanistico comunale.

2. Nelle fasce di rispetto delle strade classificate o classificabili come “esistenti” all'interno delle zone

specificatamente destinate all'insediamento, individuate dai piani regolatori generali, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

3. Nel caso di edifici già esistenti nelle fasce di rispetto stradali diverse da quelle di cui al comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi, fermo restando il rispetto di altre disposizioni di legge o di regolamento e delle previsioni degli strumenti urbanistici subordinati al PUP:
 - a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
 - a bis) la realizzazione di fabbricati pertinenziali di edifici esistenti, sulla base di adeguata motivazione e previo parere della commissione edilizia, purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
 - b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente.
4. L'entità massima degli ampliamenti di cui al comma 3 è determinata dalla pianificazione comunale.
5. In carenza della disciplina di cui al comma 4, l'entità massima di ampliamento è determinata nella misura del 20% del volume preesistente alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987). Nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico, lapredetta misura massima di ampliamento può formare oggetto di deroga, ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
6. Sono comunque consentite:
 - a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9, 1° comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122;
 - b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, secondo le procedure del medesimo articolo.
 - c) la realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'articolo 113 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1.
7. Ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi, ove dimostrata indispensabile, sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada o alla sua realizzazione.

Art. 15.3 - Aree di protezione cimiteriale

Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale e delle disposizioni provinciali in materia di fasce di rispetto cimiteriale, si assumono le disposizioni di cui all'art. 66 *Fasce di*

rispetto cimiteriale della legge urbanistica (n.1/2008) nonché dell'Allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 e ss. mm. che per comodità d'uso si riportano integralmente di seguito.

Art. 66 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1

1. Fatto salvo quanto previsto da questo articolo le fasce di rispetto cimiteriale non possono essere inferiori a cinquanta metri.
2. La Giunta provinciale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, può autorizzare la riduzione della distanza minima di cinquanta metri nei seguenti casi:
 - a) per la realizzazione di nuovi cimiteri quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario, purché non oltre il limite di venticinque metri dalle zone residenziali;
 - b) per la realizzazione di zone residenziali, mediante l'approvazione dei piani regolatori generali o di loro varianti che le prevedono e subordinatamente alla redazione di un piano attuativo, fino a una distanza di venticinque metri dai cimiteri esistenti, per motivate esigenze di natura urbanistica e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario;
 - c) per l'ampliamento di cimiteri esistenti, anche prescindendo dal limite minimo di cui alle lettere a) e b), quando non è possibile provvedere altrimenti e non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario.
3. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, è consentita la realizzazione dei servizi e delle strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili, nei casi e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e osservando le procedure previste dagli articoli 112 e 114 della legge urbanistica. Il titolo edilizio per questi interventi può essere acquisito senza ricorrere alle procedure degli articoli 112 e 114, previa acquisizione del solo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, in caso di adeguamento dei piani regolatori generali ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale o in presenza di previsioni dei piani regolatori vigenti corrispondenti a questi criteri.
4. All'interno delle fasce di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 99, comma 1, lettere da a) a f) della legge urbanistica. Gli edifici esistenti, nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica e previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, possono essere ampliati per migliorarne le condizioni di utilizzo e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e di demolizioni e ricostruzioni ai sensi dell'articolo 99, comma 1, lettera g) della legge urbanistica

Allegato 4 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010 e ss. mm.

1. Ai fini del presente articolo, nell'individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli

altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui al comma 3, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 5, sono ammessi i seguenti interventi in relazione alla distanza dal cimitero:

a) fascia compresa fra metri 51 e 200:

- 1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 112, 113 e 114 della legge urbanistica provinciale;
- 3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera;

b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

- 1) nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
- 2) parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
- 3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
- 4) parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti;

c) fascia inferiore a 25 metri:

- 1) gli interventi di cui ai numeri 1), 2) e 4) della precedente lettera b).

3. Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale.

Art. 15.4 - Aree di tutela ambientale

1. Sono aree caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà.
2. Tali aree sono individuate dal P.R.G. nella cartografia in scala 1:5000 del sistema ambientale.
3. In tali aree la tutela si attua, oltre a quanto previsto dal successivo art. 17 delle presenti norme di attuazione, nelle forme e nelle modalità previste dalla vigente legislazione provinciale sulla tutela del paesaggio. Qualsiasi opera da eseguirsi in tali aree dovrà ottenere autorizzazione dalla CPC commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità.

Art. 15.5 - Aree di protezione dei laghi, corsi d'acqua e fasce di rispetto

In tali ambiti, gli interventi possibili ed i relativi provvedimenti sono disciplinati dalla L.P. 8.7.1976, n. 18 e dall'art.115 del D.Lgs. 152/06 e s.m.. Per quanto riguarda le aree di protezione dai laghi si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 22 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 15.6 - Siti d'importanza comunitaria SIC e zone della rete europea "Natura 2000" ZPS

1. Nella tavola del sistema ambientale del PRG sono rappresentati con apposita simbologia i siti d'importanza comunitaria SIC Dolomiti di Brenta (IT3120177) e zone della rete europea "Natura 2000" ZPS Brenta (IT3120159).
2. La tavola delle reti ecologiche e ambientali rappresenta, a titolo ricognitivo, i siti e le zone della rete "Natura 2000", individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
3. Nell'ambito delle aree individuate dai SIC si applica la disciplina contenuta nelle norme di attuazione della L.P. 11/2007 emanate con DPP TN 3.11.2008, n. 50-157/Leg e s.m.
4. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie d'interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/93/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97
5. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nella fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg dd. 03.11.2008 vale quanto precisato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1660 del 03.08.2012 e s.m..

Art. 15.7 – Aree di tutela archeologica

Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, in sintonia con quanto enunciato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dalla L.P. 17 febbraio 2003, n. 1. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte:

1. AREE DI TUTELA 03. Sito non contestualizzato puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02. Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T. venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe. A tale proposito l'Ufficio

tecnico comunale trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano le aree.

2. AREE DI TUTELA 02. Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T.. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i beni archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie le strategie di scavo stratigrafico da adottare.

3. AREE DI TUTELA 01. Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologico ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

Su tutto il territorio comunale rimangono sempre comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

Per manufatti vincolati di interesse storico artistico individuati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 sono disciplinati dalle norme di riferimento che prevalgono rispetto alle previsioni del PRG.

Art. 15.8 - Manufatti di interesse storico culturale

1. Sulle tavole dei centri storici sono individuati con simbologia i beni vincolati ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 codice dei beni culturali e del paesaggio. La simbologia del PRG riporta il codice che fa riferimento al catalogo esistente presso il Centro di Catalogazione Architettonica dell'ufficio tutela e conservazione dei beni architettonici, in cui sono elencati i beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Si precisa altresì che oltre ai vincoli diretti (non risultano esserci immobili sottoposti a tutela indiretta zone di rispetto) vi sono altre categorie di immobili che a prescindere dall'intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale in particolare:

- Ai sensi dell'art. 12 del citato Decreto Legislativo sono sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settant'anni, di proprietà di Enti o Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
- Ai sensi dell'art. 11 del citato Decreto , inoltre, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
- Ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", risultano tutelati tutti i manufatti, le opere di fortificazione, e segni sul territorio legati alla Prima guerra mondiale, la Legge stabilisce che sono vietati gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni, mentre qualsiasi intervento di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

Tutti i progetti delle opere che interessano beni o complessi di beni vincolati dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (che ha sostituito la L. 1 giugno 1939, n. 1089) sono soggetti alla preventiva autorizzazione del competente organo di tutela, tramite determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i Beni architettonici e archeologici.

Si elencano i beni tutelati e dichiarati di interesse ai sensi del D.L. 22/01/2004 n. 42

1. Chiesa di S. Maria Maddalena p.ed.78 c.c. Cunevo
2. Chiesa Parrocchiale del SS. Redentore p.ed. 51 c.c. Cunevo
3. Castel Corona p.f. 1117/4 c.c. Cunevo

Si elencano i beni non vincolati con presenza di interesse art. 12 del D.L. 22/01/2004 n. 42

1. Chiesa di S. Lorenzo p.ed. 1 c.c. Cunevo

Art. 15.9 – Elettrodotti -Aree di protezione dagli elettrodotti

Il PRG ne individua le linee dorsali principali. Lungo i tracciati delle linee elettriche, evidenziate in cartografia, le attività previste dal PRG possono essere mantenute e vi possono essere realizzate le trasformazioni urbanistiche ed edilizie ammesse nelle singole zone interessate subordinatamente al rispetto delle limitazioni e servitù previste dalle disposizioni di legge in materia. In particolare, si richiamano le disposizioni di cui al D.M. Amb.Tut.Terr. del 29/05/2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti)

Art. 16 – Piani attuativi

Piani attuativi P.A. 2-3

Si tratta di piani attuativi ai sensi dell'art. 44 della legge urbanistica.

Queste aree hanno una destinazione residenziale di nuova espansione e devono attenersi a quanto previsto dalla specifica norma.

Il progetto di piano, di iniziativa pubblica, deve prevedere l'organizzazione funzionale e formale degli spazi pubblici e privati con elaborati in scala non inferiore ad 1:200.

Deve essere posta particolare cura nel posizionamento delle piante arbustive e del verde nonché dei percorsi pedonali peraltro previsti dal P.R.G..

I succitati piani attuativi devono essere adottati entro e non oltre 5 anni dalla data della definitiva approvazione del succitato piano da parte della Giunta Provinciale di Trento.

Art. 17 – Prescrizioni generali di tutela ambientale

Il Piano Urbanistico Provinciale, per il comune di Cunevo, prevede il vincolo di tutela ambientale su gran parte del territorio caratterizzato prevalentemente da una situazione montana che, fatte salve le malghe, è pressoché priva di costruzioni.

In esse gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio, ammessi dalle singole norme di zona, sia per il territorio extraurbano sia per il territorio urbanizzato e urbanizzabile, non devono compromettere l'assetto idrogeologico e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

Art. 17.1 - Nuova edificazione all'interno delle aree perimetrate

L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi nuova opera o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, ed inoltre dei muri di sostegno e contenimento di altezza non inferiore a metri 1,50 e dei muri di cinta di altezza superiore a metri 2,00.

1. L'intervento di sopraelevazione di un edificio esistente viene equiparato a nuova edificazione.
2. L'intervento di nuova edificazione è soggetto a concessione edilizia di cui al capitolo IV del regolamento edilizio comunale
3. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti criteri generali.

Art. 17.2 - Coperture

1. **Struttura:** La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come in origine o ripristinati con caratteristiche tradizionali per tutti gli edifici. Per tutte le categorie sono vietate modifiche delle coperture mediante abbaini di dimensioni e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o in derivati chimici.

2. **Manti di copertura:** dovranno essere in cotto (coppi, marsigliesi o altro) o materiali che abbiano almeno colore e forma similari. Per gli edifici soggetti alla categoria del restauro è consentito solo il cotto o il rifacimento - ripristino del materiale originario.

3. **Abbaini e lucernari:** Per tutti le categorie, esclusi quelli soggetti alla categoria del restauro, è consentita la realizzazione di un abbaino per falda purché di forma e materiali tradizionali: la dimensione massima di base non può superare i cm. 120. Devono essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili. Ove compatibili con la tipologia dell'edificio sono ammissibili lucernari di tipo tradizionale.
4. **Finestre in falda:** sono consentite, escluso nella tipologia del restauro, purché la loro superficie non superi il 6% della superficie della falda. Le dimensioni devono essere contenute (cm.80 circa di larghezza). Dovranno essere preferibilmente sui fronti interni e meno visibili.
5. **Comignoli:** quelli tradizionali devono essere ripristinati sia se esistenti sia se nuovi.
6. **Cornicioni:** quelli con mensole in pietra o in legno, quelli in legno a cassonetti e quelli con modanature sagomate su assito di legno vanno conservati, recuperati o sostituiti con le stesse forme e con gli stessi materiali originari.
7. **Sottogronda:** i travetti di legno in vista vanno mantenuti evitando perlinature.
8. **Grondaie e pluviali:** dovranno essere realizzati in rame o in lamiera preverniciata in armonia con il colore di facciata.
9. **Antenne televisive o altre strutture tecnologiche:** dovranno essere il più possibile unificate e centralizzate.

Art. 17.3 - Intonaci

1. **Intonaci esterni:** sono da usarsi solo i tipi tradizionali: (liscio, o grezzo tirato a frattazzo) a base di calce, ovvero grassello stagionato con inerti selezionati granulometricamente e colorati in pasta con terre naturali; è preferibile la stesura senza il ricorso a fasce guida.
2. **Tinteggiature esterne:** si suggerisce l'impiego di tinte a base di calce pigmentata con terre naturali, pitture ai silicati murali, pitture all'acqua e a base acrilica. I colori dovranno riproporre quelli originari o essere tradizionali curando l'armonia con i colori degli edifici circostanti o adiacenti. I colori dovranno essere valutati su campioni di dimensione consistente (ml.1 x ml.1 circa) realizzati sulla facciata e accordarsi col colore degli scuri, delle cornici delle finestre, delle fasce marcapiano, dei bugnati e delle porte.
3. **Murature in pietrame a vista o intonacate a raso sasso:** vanno mantenute.
4. **Decorazioni esistenti:** si dovranno valorizzare e conservare anche con operazioni di restauro soprattutto per affreschi e meridiane.
5. **Fasce marcapiano, bugnati d'angolo, cornici:** dovranno essere mantenute o ripristinate se compatibili con la tipologia dell'edificio anche sottolineandole con l'uso appropriato del colore: generalmente la tonalità di questi elementi è contrastante con quella di facciata e cioè o più chiara o più scura sia che si tratti dello stesso colore o di colori diversi. Nel caso si ritenga opportuno aggiungere nuovi elementi decorativi questi dovranno essere derivati da edifici aventi carattere e aspetto analogo a quello sul quale si intende intervenire.
6. **Zoccolatura:** dovrà essere realizzata con intonaco liscio o a sbriccio o lavorato a bisello escludendo l'uso di rivestimenti in pietra. Può essere colorata come indicato nel precedente punto 5.

7. **Cassette gas-luce:** dovranno, per mimetizzarsi il più possibile, essere dipinte con lo stesso colore della superficie circostante.

Art. 17.4 - Finestre

1. **Nuove aperture o modifiche di quelle esistenti:** questa possibilità è prevista dalle singole categorie di intervento, ma dovrà essere valutata di volta in volta osservando i criteri di seguito elencati.

2. **Posizione:** vanno sempre rispettati o ricreati gli allineamenti verticali tra le aperture e la simmetria della facciata nelle tipologie residenziali, anche ricorrendo come nella tradizione, a finestre finte sottolineate da cornici.

3. **Piano terra:** le aperture sono di norma quadrate e dotate di cornici in pietra e di inferriate in ferro battuto, poste sempre all'interno del foro.

4. **Piani superiori:** le aperture sono generalmente rettangolari con rapporti dimensionali interni tra base ed altezza che vanno di norma da 1:1,2 a 1:1,7.

5. **Bifore e trifore:** vanno tutte e sempre mantenute e valorizzate.

6. **Sottotetti:** i fori sono di forme diverse, sempre nel rispetto della tipologia e dei rapporti dimensionali esistenti: quadrata, rettangolare, ovale o rotonda. Essi vanno sempre mantenuti.

7. **Cornici:** le aperture devono conservare o riproporre cornici o davanzali in pietra lavorati o no, oppure cornici di intonaco in rilievo trattato con il colore; questi elementi dovranno avere un aspetto massiccio, generalmente non inferiore a cm. 18

8. **Serramenti:** è da privilegiare l'uso tradizionale del legno. Va sempre escluso l'alluminio anodizzato. I serramenti avranno preferibilmente il telaio ripartito in due ante con due o tre riquadri ciascuna.

9. **Scuri:** saranno solo e sempre tradizionali, in legno, o con altri materiali compatibili, e potranno essere con specchiature o con gelosie, in entrambi i casi fisse o mobili. Vanno evitati gli scuri scorrevoli, con griglie fitte e sottili e le tapparelle.

10. **Colori:** i serramenti potranno essere di colore bianco, più raramente di altro colore di tonalità simile al colore di facciata, meglio se lasciati al naturale, o secondo le tonalità del legno.

Gli scuri saranno di norma colorati (soprattutto tonalità scure del verde, ma anche del rosso e del grigio) in modo da contrastare con il colore di facciata (scuri chiari su facciata scura e viceversa).

Le cornici in intonaco saranno anch'esse di tonalità contrastante con il colore di facciata (chiare su fondo scuro e viceversa).

Art. 17.5 – Porte. Portoni, anditi, vetrine

1. **Nuove aperture o modifica di quelle esistenti:** questa possibilità dovrà essere attentamente valutata con riferimento alla tipologia dell'edificio, ai caratteri dimensionali e distributivi dei fori della facciata considerata osservando i criteri di seguito elencati.

2. **Porte d'ingresso:** saranno sempre in legno con possibilità di specchiature e decorazioni derivanti dalla tradizione locale.

3. **Portoni:** saranno sempre in legno, con possibilità di specchiature e/o decorazioni con forme più o meno

semplici derivanti dalla tradizione locale a seconda della tipologia dell'edificio, suddivisi in due o più parti a seconda della dimensione. L'arco sarà preferibilmente in pietra decorata o trattata come nella tradizione.

4. **Anditi:** ove possibile vanno mantenuti aperti; l'eventuale chiusura va realizzata con sistemi tradizionali: portoni o semplici strutture in ferro.

5. **Vetrine:** i caratteri devono essere tradizionali cioè di forma rettangolare, di norma con l'asse maggiore verticale, o quadrata, o anche, più raramente, ad arco. Generalmente disposte in asse con le finestre soprastanti o in modo da collocarsi secondo altri assi di simmetria della facciata. Le vetrine sono importanti per gli edifici commerciali nuovi o esistenti, che vanno favoriti per la sopravvivenza stessa del centro storico, esse tuttavia non possono divenire brutali squarci delle cortine edilizie, ma al contrario elementi di nuovo arredo e di qualificazione. I serramenti saranno quindi preferibilmente in legno o in metallo, naturali o dipinti. E' vietato l'uso di dell'alluminio anodizzato.

6. **Tende:** le tende sporgenti su spazi pubblici dovranno essere realizzate in stoffa a tinta unica o rigata con colori sobri. Le forme consentite sono il telo unico inclinato e la "cappottina". L'applicazione di tende è consentita solo in presenza di marciapiede e di spazi pubblici pedonalizzati.

7. **Colori:** per tutti gli elementi di cui sopra è sempre ammesso il colore naturale del legno o del metallo. Altri colori desunti dalla tradizione devono comunque accordarsi con i colori degli altri elementi di facciata (scuri - intonaci) ed essere comunque sobri.

Art. 17.6 – Tamponamenti in legno

1. **Tamponamenti in legno esistenti:** vanno mantenuti o ripristinati secondo le caratteristiche originarie (generalmente tavole grezze di larghezza diversa, lasciate al naturale e poste in opera a filo interno rispetto alla muratura). Eventuali nuovi tamponamenti in legno potranno essere riproposti nei sottotetti attualmente aperti, se la tipologia dell'edificio lo consente e in ogni caso con le caratteristiche di quelli originari sopra elencate.

2. **Inserimento di nuovi fori nei tamponamenti:** è consentito ricavare aperture nei tamponamenti in legno anche con scuri e cornici del tutto tradizionali. Sono pure consentite ampie aperture nel tavolato purché i relativi serramenti vengano consistentemente arretrati (almeno ml. 1,00) per conservare l'effetto chiaroscurale di facciata.

Art. 17.7 – Balconi , ballatoi, scale

1. **Esistenti:** Vanno conservati con i caratteri tradizionali (legno, pietra, ferro). Quelli contrastanti con la tipologia dell'edificio o aventi carattere non tradizionale (cemento armato a vista o rivestito finto legno) vanno eliminati o sostituiti da tipologie tradizionali o almeno adattati nel modo più opportuno alla consuetudine locale.

2. **Nuovi:** se compatibili con la categoria d'intervento vanno realizzati nel modo che risultino coerenti con la tipologia dell'edificio (di norma solo legno o pietra e ferro). Quelli in legno potranno essere anche dipinti con colori tradizionali. I balconi vanno preferibilmente realizzati sui fronti interni e comunque mai ad angolo in continuità su due lati.

3. **Tettoie:** Sono sempre vietate le tettoie in onduline o simili a copertura di balconi, ballatoi o scale. Se

compatibili con la tipologia dell'edificio sono invece ammesse coperture purché eseguite in legno e manto in cotto.

Art. 17.8 - Ascensori

Gli ascensori devono essere posizionati in modo da ledere il meno possibile la distribuzione originaria ed eventuali volte o ambienti di pregio. I loro volumi non devono sporgere dalla falda del tetto. Se realizzati esternamente dovranno, a seconda dei casi, mimetizzarsi nella facciata o manifestarsi nella loro novità senza comunque enfattizzazioni inopportune.

Art. 17.9 – Elementi di pregio esterni ed interni

1. Sono tutti quelli che per loro valore artistico, architettonico o decorativo devono essere conservati, valorizzati o ripristinati secondo i modelli originari.
2. Vengono considerati elementi di pregio: stucchi, stemmi, pavimentazioni, stufe a olle, soffitti dipinti o a cassettoni, elementi intarsiati, ringhiere, serrature, maniglie, affreschi, meridiane, capitelli, edicole, bugnati, bifore, cornici di pietra specie di portoni, mensole in pietra, inferriate, oculi, balaustre, che possono essere presenti sia singolarmente sia nel loro insieme a seconda dell'importanza dell'edificio.
3. Il loro mantenimento è dunque arricchimento di tutto il centro storico e il loro rifacimento, compatibile con i caratteri tipologici dell'edificio, deve essere favorito come riappropriazione di valori culturali tradizionali, come riqualificazione del centro storico e come testimonianza di cura del patrimonio esistente.

Art. 17.10 – Elementi di arredo urbano e sistemazioni esterne

Ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del centro storico gli interventi devono osservare i seguenti criteri generali e fare riferimento alle schede allegate.

Art. 17.11 – Muri e recinzioni

1. **Muri:** tutti i muri in pietrame a secco o con intonaco a rasosasso oppure intonacati specialmente se di altezza superiore al metro, esistenti sia lungo la viabilità, sia negli spazi privati devono essere conservati nella loro integrità. Per il loro recupero si dovranno impiegare sempre materiali uguali a quelli già esistenti, limitando l'uso del legante cementizio alla parte interna della muratura, mantenendo l'aspetto originario. Eventuali muri distrutti dovrebbero essere ripristinati, con le caratteristiche, le tecniche e i materiali originari.
2. **Recinzioni:** per quelle nuove si dovranno usare preferibilmente le siepi sempreverdi, poi il ferro battuto o dipinto con vernici ferromicacee grigio scuro, il legno, sempre con dimensioni e disegno tradizionali o il sasso a vista senza copertina di cemento. Per le recinzioni è vietato l'uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati e l'uso di sole reti metalliche che potranno però essere addossate a siepi sempreverdi.

Art. 17.12 - Pavimentazioni

1. La pavimentazione degli spazi aperti sia pubblici che privati e della viabilità sia pedonale che veicolare dovrà essere mantenuta nel materiale esistente nel caso sia in selciato di ciottoli o in cubetti di porfido o in

scaglie di porfido poste a coltello (“smolleri”) o in lastre di pietra. Se invece è di altri materiali e non destinata a verde, può essere rifatta. L'intervento di rifacimento dovrà conformarsi alla tradizione e ai caratteri delle zone adiacenti utilizzando i materiali citati. Non potranno, in alcun caso essere realizzate pavimentazioni in asfalto, cemento ceramica o simili salvo la viabilità principale.

2. Negli interventi di recupero si raccomanda la rimessa in luce degli acciottolati esistenti, ora coperti da calcestruzzo o asfalto; in alternativa si dovrà privilegiare la posa di cubetti di porfido, mantenendo nel contempo la presenza delle pietre calcaree o granitiche per delimitare le corsie rotabili o quelle pedonali.

3. Eventuali caditoie, tombini, chiusini o griglie di protezione andranno mantenuti nelle rispettive forme e materiali salvo la sostituzione della pietra con la ghisa o il ferro; tali elementi dovranno tuttavia presentare disegno e dimensioni tradizionali.

4. Nella realizzazione di parcheggi, e solo all'interno di spazi verdi, si potranno utilizzare grigliati plastici o in calcestruzzo per mantenere o favorire la copertura vegetale degli spazi di sosta.

Art. 17.13 – Fontane e lavatoi

Tutte le fontane ed i lavatoi superstiti in pietra o di fattura tradizionale sono da conservare e valorizzare. Le fontane di recente fattura in conglomerato cementizio saranno demolite e ricostruite con tipologie e materiali tradizionali. Potranno essere previste o ripristinate eventuali nuove fontane purché con tipologie e materiali tradizionali.

Art. 17.14 - Illuminazione

Per l'illuminazione pubblica si devono usare elementi con forme, materiali e colori tradizionali in modo da adeguarsi al tipo di traffico, alle caratteristiche della strada e alla rilevanza degli edifici.

Anche negli spazi privati di pertinenza degli edifici vanno usati tipi tradizionali di altezza modesta. Occorre privilegiare i corpi illuminanti che riducano il più possibile l'inquinamento luminoso.

Art. 17.15 – Elementi puntuali

1. **Panchine, cestini ecc.:** dovrà essere studiata attentamente la collocazione, mentre forme, colori e materiali dovranno essere improntati alla tradizione e alla sobrietà.

2. **Cabine o punti telefonici:** compatibilmente con la loro funzione dovranno essere collocati al di fuori degli ambiti più pregiati, defilati e caratterizzati dal disegno meno appariscente possibile.

3. **Cassonetti per rifiuti:** ove possibile dovranno essere in luoghi defilati e mascherati con i modi ormai noti (all'interno di volumi esistenti, in spazi circondati da staccionate o graticci lignei o da muretti o da siepi sempreverdi). Se necessariamente in vista possono essere abbelliti con disegni e decorazioni vivaci.

4. **Bomboloni per gas:** dovranno essere sempre interrati essendo per forma, dimensioni, colore e posizioni incompatibili con i caratteri tradizionali.

Art. 17.16 - Verde

1. **Giardini, orti, aiuole, alberi singoli, viali alberati, siepi, rampicanti, fiori:** è uno dei settori decisivi per dare la misura della civiltà della cultura e della cura del proprio ambiente da parte di una collettività.

Il criterio generale da seguire è che il verde attuale non dovrà essere mai ridotto, ma viceversa solo

incrementato progressivamente.

2. **Privati:** devono essere sollecitati e favoriti interventi di posa di fiori alle finestre, la sistemazione a verde degli spazi liberi (giardino, prato, orto), la messa a dimora di rampicanti (anche per mascherare ambiti degradati), di siepi (che svolgono anche funzioni di barriera antirumore e antinquinamento), di alberi (che contribuiscono all'ossigenazione e a mitigare la temperatura). Particolare cura dovrà quindi essere posta in sede di valutazione dei progetti per la corretta sistemazione degli spazi esterni, aggiornando la cartografia dello stato di fatto del verde.

3. **Pubblico:** conformemente al criterio generale sopra enunciato non solo si dovrà curare e rinnovare il verde esistente, ma si dovrà anche incrementarlo in tutte le occasioni possibili, recuperando anche piccolissime porzioni dove anche un solo albero può migliorare l'ambiente. Si dovranno evitare le potature devastanti e, quando necessario, si dovrà procedere con una programmazione sistematica. Specialmente i parcheggi dovranno essere ove possibile arricchiti con alberi, pavimentazioni a grigliato inerbito e mascherati con siepi sempreverdi.

Art. 17.17 – Viabilità pedonale

Si tratta di spazi e percorsi dove non è previsto alcun tipo di traffico motorizzato, attrezzati con panchine, fioriere, cestini, ecc. Sono da ampliare progressivamente, sia allontanando il traffico veicolare, sia recuperando percorsi pedonali attualmente abbandonati. Gli eventuali spazi di proprietà privata per i quali esiste l'uso pubblico con passaggi pedonali devono essere mantenuti aperti. Il piano può individuare nuovi percorsi pedonali.

Art. 17.18 – Viabilità veicolare

Si tratta di spazi e percorsi destinati alla viabilità ed alla sosta dei veicoli. I marciapiedi esistenti o gli eventuali nuovi andranno visivamente differenziati rispetto alla sede stradale e ove possibile alberati. Il piano individua inoltre le modifiche alla viabilità veicolare.

Art. 17.19 – Parcheggi pubblici

1. Oltre ai parcheggi attuali il P.R.G. individua i nuovi parcheggi pubblici. I parcheggi possono essere realizzati anche sotto il livello del suolo, in tal caso è opportuna la destinazione a verde dell'area a livello del suolo, salvo che per le opere strettamente necessarie per l'accesso.
2. I parcheggi dovranno essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

Art. 17.20 – Parcheggi privati

1. Valgono le norme di cui all'articolo 59 della legge urbanistica e relativo regolamento di attuazione.
2. I parcheggi vanno di norma realizzati all'interno degli edifici ove possibile anche modificando le aperture esistenti, oppure recuperando eventuali volumi accessori secondo lo schema tipologico proposto dal P.R.G..
3. I parcheggi possono essere ricavati anche all'esterno dell'edificio cui sono destinati, purché nelle immediate vicinanze.

4. I parcheggi devono essere, ove possibile, arricchiti con alberi, pavimentati con grigliato inerbito e mascherati con fitte siepi sempreverdi.

Art. 17.21 – Interventi sugli spazi liberi

1. Le zone di territorio non occupate o da liberarsi dalle edificazioni e non destinate a viabilità sono regolamentate dagli articoli 17.22, 17.23, 17.24, 17.25 seguenti.
2. Tutte le modificazioni della destinazione o dell'assetto fisico di tali spazi sono soggette alla concessione o all'autorizzazione edilizia in conformità a quanto disposto negli art. che seguono.
3. I resti delle preesistenze storiche di particolare pregio negli spazi aperti (portali, muri di contenimento, fontane, capitelli, ecc.) devono essere conservati integralmente nel loro aspetto attuale senza produrne alcuna alterazione e, ove possibile, devono venir evidenziate le loro parti attualmente inglobate in fabbricati.

Art. 17.22- Spazi pubblici

1. Sono spazi di proprietà ed utilizzo eminentemente pubblico quali: piazzali, slarghi, pertinenze di servizi pubblici, giardini pubblici e parchi ecc..
 2. Essi sono luogo di esercizio di attività pubbliche (mercati, feste, cortei, spettacoli); tale uso dovrà essere facilitato anche attraverso la scelta di idonee sistemazioni.
 3. La pavimentazione dovrà essere conforme a quanto sopra disposto per le pavimentazioni.
- Tutte le zone verdi di uso pubblico (giardini, parchi attrezzati, ecc.) dovranno essere mantenute potenziando la vegetazione esistente. Mantenimento e potenziamento vanno intesi in senso dinamico come:
- adeguamento degli interventi manutentori alle esigenze di sviluppo e di spazio delle singole specie arboree;
 - riqualificazione delle presenze vegetali in relazione all'ambiente pedoclimatico proprio ed alle esigenze di fruizione urbana. Allo scopo sono espressamente vietati - in qualsivoglia condizione - interventi di potatura deturpanti e/o snaturanti lo sviluppo armonico dei soggetti arborei di cui è preferibile, se necessario per esigenze fitosanitarie, di spazio o di sicurezza:
 - il semplice abbattimento, qualora questo sia compensato dal migliore sviluppo dei soggetti vicini;
 - l'abbattimento ed il reimpianto, con soggetto idoneo per taglia, ambientazione e consociazione negli altri casi.
4. E' sempre ammessa la creazione di nuovi spazi verdi grandi o piccoli, recuperando aree abbandonate o degradate o con uso ora diverso.

Art. 17.23 – Spazi privati

1. Sono spazi che hanno un utilizzo esclusivamente privato, legato a singoli edifici. A seconda della loro sistemazione attuale essi devono essere utilizzati come di seguito specificato:
 - a) orti e giardini coltivati: tali destinazioni devono essere conservate in quanto testimonianze dell'originario carattere dell'insediamento. Dovrà essere inoltre rivolta la massima cura alla loro

sistemazione ed al loro recupero;

b) campi, prati, frutteti e arboreti: deve essere mantenuta la destinazione a verde, trasformandoli anche in orti e giardini coltivati o parchi;

c) piazzali, anditi ed altre superfici: la loro pavimentazione deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 17.12 Pavimentazioni.

2. Gli spazi a verde di cui alle lettere a) e b) non potranno in alcun caso essere ridotti, eliminati o pavimentati salvo quanto consentito espressamente dalle presenti norme. E' invece sempre ammessa la creazione di punti (alberi) o superfici verdi negli spazi pavimentati salvo che non si tratti di pavimentazioni storiche o di particolare pregio paesaggistico - ambientale.

Art. 17.24 – Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesistico e funzionale degli insediamenti storici, sia negli spazi aperti che nelle aree urbanizzate, non può essere modificato da interventi che compromettano o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche e i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.

2.E' vietato.

a) scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;

b) scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicoli, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsiasi natura;

c) depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte, vanno sistemati e gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione vanno ripristinati.

4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 17.25 – Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici

1. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. Vanno invece rimossi oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possono diventare, vanno sistemati e celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari. Spetta al sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione delle sovrastrutture provvisorie, al completamento degli interventi edilizi, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originari dei luoghi.

2. Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche, delle reti metalliche e in genere degli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato,

impiegando al loro posto il pietrame, il legno, il laterizio.

3. Il terreno denudato va prontamente rinverdito anche mediante piante ed arbusti di essenze locali.

4. Le opere di deflusso delle acque vanno periodicamente ispezionate.

5. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali o pavimentati.

Art. 17.26 – Manufatti accessori

1. I manufatti accessori **storici**, sono i seguenti:

a. manufatti di distribuzione idrica: abbeveratoi, cisterne, pozzi, lavatoi, fontane, canali irrigui, rogge, dovranno essere mantenuti o ripristinati, provvedendo alla loro riqualificazione formale. Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.

b. manufatti legati alla viabilità: cippi, pietre miliari, ponti, scalinate, portali, muri, dovranno essere mantenuti o ripristinati. Tali interventi dovranno essere estesi agli spazi in relazione funzionale con il manufatto in questione.

c. manufatti di carattere sacro: capitelli, croci, edicole, ecc..., dovranno essere mantenuti o ripristinati, valorizzando qualora possibile, anche un conveniente intorno del manufatto.

2. Tutti questi manufatti individuati o non in cartografia, dovranno essere prioritariamente conservati nella loro posizione e forma attuale pur con possibilità di leggere modifiche per esigenze inderogabili legate alla viabilità che non ammettano soluzioni alternative.

3. La possibilità di costruire **nuovi** manufatti accessori, che non costituiscono volume urbanistico, da adibire ad uso legnaia e garage, nello spazio scoperto di pertinenza dell'unità abitativa o in lotti liberi adiacenti ad edifici esistenti, è così di seguito regolamentata:

a. per gli edifici soggetti a restauro non è consentita l'occupazione, anche parziale, degli spazi scoperti con costruzioni di qualsiasi tipo, isolate o addossate al corpo dell'edificio;

b. per gli edifici soggetti a risanamento conservativo ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione è ammessa la costruzione di manufatti da adibire a garage e legnaia quando sia verificata l'impossibilità di ricavare al piano terra dell'edificio le funzioni suddette. Le dimensioni massime del fabbricato accessorio sono ml. 5.00*4.00*3.00 di altezza, ma nel rispetto delle norme del Codice Civile e nel rispetto della tipologia costruttiva tradizionale, in particolare: strutture con basamento in muratura o legno, tamponamenti lignei, copertura in tegole di cotto, o del materiale corrispondente al tetto del corpo principale, serramenti e portoni in legno, secondo la tipologia sviluppata nell'apposita scheda allegata (vedi schemi tipologici).

c. nello spazio scoperto di pertinenza dell'unità abitativa o nelle aree abitative in adiacenza all'unità abitativa è possibile costruire manufatti accessori, completamente interrati, purché non venga alterata profondamente la sistemazione naturale del terreno né vengano rimosse piantumazioni, in particolare alberature ad alto fusto.

5. L'accesso al manufatto interrato deve essere attentamente valutato al fine di non compromettere

visivamente da pubblica via il contesto esistente.


6. Sono ammessi manufatti accessori all'interno delle aree residenziali esistenti e di espansione e presso gli edifici abitati esistenti nelle altre zone nel rispetto delle modalità previste per i nuovi manufatti descritti sopra e della scheda specifica allegata.

7. E comunque sempre vietato il mutamento di destinazione d'uso e la conformazione dei manufatti accessori.


Art. 17.27 – Schemi Tipologici – manufatti accessori

PROPOSTA PROGETTUALE TIPO A: ISOLATO


PROSPETTO




PROSPETTO



PIANTA




PROSPETTO




PROPOSTA PROGETTUALE TIPO B: ADERENZA

PROSPETTO



PIANTA



Art. 18 - Varianti periodiche

Il piano regolatore generale può essere variato a scadenza biennale qualora ragioni sopravvenute lo rendano opportuno. Si prescinde dalla scadenza biennale per varianti che abbiano oggetto opere pubbliche o che siano conseguenti a pubbliche calamità nonché per i programmi integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale.

Art. 19 - Deroghe

Previa deliberazione del Consiglio Comunale su parere della Commissione Edilizia e subordinatamente al nulla osta della Giunta Provinciale, se richiesto, può essere autorizzata la deroga alle norme del presente regolamento limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e la realizzazione di parcheggi residenziali, nel rispetto delle indicazioni e dei requisiti riportati nella delibera della G.P. nr. 968 di data 13 maggio 2005 e successive integrazioni e/o modificazioni.

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 20 Disciplina del settore commerciale

1. Le presenti disposizioni costituiscono l'adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: *criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale*.
2. Per gli interventi riguardanti le attività commerciali sul territorio del comune di Cunevo ed in particolare per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, va fatto riferimento alla legge e alla deliberazione di cui al comma 2.

Art. 20.1 Esercizi di vendita e definizioni

1. Gli esercizi di vendita si dividono nelle seguenti tipologie commerciali:
 - a) esercizi di vicinato;
 - b) medie strutture di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita;
 - d) centro commerciale al dettaglio;
 - e) commercio all'ingrosso.
2. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di cui al comma 1 sono dettagliate al punto 1 – *Tipologie commerciali e definizioni* – dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 01 luglio 2013. Ulteriori dettagliate specificazioni

sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare si intendono:

- a) "**commercio al dettaglio**": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- b) "**esercizi di vicinato**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
- c) "**medie strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati;
- d) "**grandi strutture di vendita**": gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c)
- e) "**centro commerciale al dettaglio**": una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali;
- f) "**superficie di vendita**": l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;
- g) "**commercio all'ingrosso**": l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

3. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 20.2 Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune di Cunevo, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**. Altre tipologie di vendita non sono ammesse fino ad eventuale diversa disciplina di competenza del Piano territoriale della Comunità (PTC).
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni del PRG in merito alla tutela dei centri storici e dei parametri edilizi, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia per gli aspetti socio-economici che per quelli tecnico-realizzativi determinati dall'intervento, nonché all'acquisizione del parere della Giunta comunale.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano regolatore generale per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) aree di servizio viabilistico (art. 10.2);
 - b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 20.4;
 - c) aree per attrezzature e servizi pubblici;
 - d) aree a verde privato e servizi alla residenza;
 - e) fasce di rispetto.

Art. 20.3 Attività commerciale nelle aree produttive del settore e secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale (art. 10.1) è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

Art. 20.4 Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 20.5 Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso può essere esercitato singolarmente e cioè anche in assenza di commercio al dettaglio.
3. Il Piano territoriale della Comunità (PTC) individua le zone specificatamente dedicate al commercio all'ingrosso.

Art. 20.6 Spazi di parcheggio

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 6.3.1 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, che si riportano limitatamente alle parti di validità per il comune di Cunevo.

“6.3.1 - Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali

I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a 12,5 mq. Per gli spazi di manovra si applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti della legge urbanistica. (Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm.)

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.

I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi. La progettazione degli spazi di parcheggio all'aperto va inoltre orientata alla loro qualificazione mediante la creazione di aiuole o siepi e la sistemazione di una pianta ad alto fusto ogni quattro posti auto.

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 posti-auto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.

Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati

di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela.”

2. Sotto il profilo dello specifico standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 per gli interventi all'interno degli insediamenti storici e al punto 3.2 per gli interventi all'esterno degli insediamenti storici dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, che di seguito si riportano.

a) all'interno degli insediamenti storici

“2.2 - Spazi di parcheggio

Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio il piano regolatore generale adotta i seguenti parametri minimi:

- a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;*
 - b) mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq 2.500;*
 - c) mq 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq 2.500;*
- Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi negli insediamenti storici sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggi pertinenziali.”*

b) all'esterno degli insediamenti storici

“3.2 - Parcheggi pertinenziali

Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio si applicano i seguenti parametri minimi da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:

- a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;*
 - b) per esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq di superficie di vendita;*
 - c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;*
 - d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde.*
- Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.”*

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano.
4. Il consiglio comunale può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio per gli esercizi di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane (multiservizi), qualora la

realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.

5. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso è previsto uno spazio di parcheggio pari a mq 1,00 ogni 10,00 mq di superficie di vendita.

Art. 20.7 Altre disposizioni

1. Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente *Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche* e degli articoli 4 e 5 della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1 recante *Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento*. Le deroghe sono ammesse nei casi e nelle modalità stabiliti con l'art. 6 della medesima legge n. 1/1991.
2. All'esterno degli insediamenti storici valgono inoltre le disposizioni di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, che di seguito si riporta.

“3.3 parametri edilizi

Il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) (mq 800) della legge provinciale sul commercio, di medie strutture di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq 500 – con esclusione di quelle di cui al precedente punto 2) (esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG) – è subordinato al rispetto dei seguenti criteri e parametri:

- a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50 per cento;*
- b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60 per cento;*
- c) almeno una quota non inferiore al 20 per cento della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;*
- d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica “B+” secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.”*

Art. 20.8 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita (mq 800) in edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell'edificio, è

ammesso ridurre i parametri quantitativi di cui ai punti 3.2 e 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riportati all'art. 20.6 comma 2, lettera b) e all'art. 20.7 comma 2.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
3. Tali interventi sono subordinati alla formazione di un piano attuativo, ai sensi della legge urbanistica provinciale (l.p. 4 marzo 2008, n. 1) approvato dal comune che definisca gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative.

Art. 20.9 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia di mq 800 è sempre ammesso nel rispetto delle quantità degli spazi di parcheggio e dei parametri edilizi di cui rispettivamente agli art. 20.6 e 20.7.
2. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita attivate da almeno cinque anni i parametri quantitativi di parcheggio ed edilizi di cui ai precedenti artt. 20.6, comma 2, lettera b) e 20.7, comma 2, sono ridotti di un terzo fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali massimi (mq 800) qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

Art. 20.10 Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia di mq 800 e delle grandi strutture di vendita, a prescindere dalla preventiva localizzazione da parte della comunità, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 6.3 e 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, che di seguito si riportano:
 - a) Parcheggi pertinenziali da intendersi a esclusione degli spazi di manovra
 - “6.3 - Parcheggi pertinenziali**
 - a) 12,5 mq di superficie minima del posto auto;
 - b) grandi strutture di vendita del settore non alimentare: mq 1,0 per ogni mq di superficie di vendita;
 - c) grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita;
 - d) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore non alimentare o con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto inferiore al 20 per cento della superficie complessiva: mq 1,5 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti;
 - e) centri commerciali al dettaglio costituiti da esercizi commerciali del settore alimentare o misto oppure da esercizi commerciali del settore non alimentare con presenza di esercizi commerciali del settore alimentare o misto superiore al 20 per

cento della superficie complessiva: mq 2,0 per ogni mq di superficie di vendita e delle superfici destinate ad attività paracommerciali ed altre attività di servizio in essi presenti.

f) I parcheggi pertinenziali devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, in locali interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde."

b) Servizi a disposizione della clientela

"6.4 - Servizi a disposizione della clientela

Le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; per le grandi strutture con superficie di vendita superiore a mq. 2.500 deve essere garantita la presenza di almeno un ulteriore servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini per ogni 2.500 mq. di superficie di vendita o per frazioni di essa.

Deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 concernente "Prescrizioni tecniche necessarie per garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dagli articoli 4 e 5 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 "Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento".

Le deroghe sono ammesse nei casi e con le modalità stabiliti con l'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1.

Nei centri commerciali al dettaglio va assicurata la disponibilità di appositi spazi dedicati alla cura igienica dei neonati.

In corrispondenza delle aree destinate a parcheggio delle grandi strutture di vendita devono essere previste apposite zone per la sosta di cicli e motocicli; vanno inoltre previste idonee stazioni di ricarica, da fonti energetiche rinnovabile, per autoveicoli, cicli e motocicli elettrici nonché per il mantenimento termico delle celle frigorifere dei mezzi in sosta."

Art. 20.11 Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia di mq 800 utilizzando edifici esistenti e nel rispetto del volume originario degli edifici medesimi, i parametri quantitativi di parcheggio di cui all'art. 20.10, comma 1. lett. a) sono ridotti di un terzo. L'ampliamento è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata e si prescinde dalla preventiva localizzazione delle aree da parte della comunità.
2. L'intervento deve in ogni caso assicurare:
 - a) la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso un intervento organico sotto il profilo tipologico e architettonico;

- b) il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali o per servizi pubblici; a tal fine il piano attuativo è corredato da un accordo pubblico privato ai sensi dell'articolo 30 della legge urbanistica provinciale, al fine di assicurare un equilibrato contemperamento degli interessi;
- c) le caratteristiche costruttive delle strutture di cui al punto precedente devono assicurare requisiti di prestazione energetica non inferiori alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti;
- d) deve essere garantita la presenza di almeno un servizio igienico a disposizione della clientela, fermo restando quanto previsto dal D.M. 236/1989;
- e) gli spazi a parcheggio possono essere ridotti di un terzo.

Art. 20.12 Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale che di seguito si riporta.

"9. Valutazione di impatto ambientale

I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di attuazione, nel rispetto delle soglie dimensionali stabilite dallo stesso.

Per le finalità di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, qualora non risultassero efficaci diverse modalità di mitigazione o contenimento degli impatti ambientali rilevati, può prescrivere una riduzione della superficie di vendita al dettaglio dell'insediamento commerciale. La riduzione della superficie di vendita deve essere improntata al principio di proporzionalità, in modo da contemperare l'obiettivo della realizzazione del progetto con l'esigenza di contenimento, riduzione e limitazione degli effetti prodotti sull'ambiente."

Art. 20.13 Disposizioni finali

1. I richiami riportati testualmente, dalle disposizioni provinciali in materia di commercio, nelle presenti norme, hanno valore di mera facilitazione nella lettura delle disposizioni medesime, significando che le eventuali successive modifiche sostituiscono automaticamente quelle richiamate senza l'obbligo di specifiche varianti al PRG.